

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

.....

II Atti preparatori

Comitato economico e sociale

Parere in merito a:

— una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1

— una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai «Milk Marketing Board» dell'Irlanda del Nord 1

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante una disposizione transitoria relativa al finanziamento comunitario dell'aiuto a favore del consumo di burro definito dal regolamento (CEE) n. 880/77 5

Parere in merito alle proposte complementari della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse 6

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità 9

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, la quale impone agli Stati membri della CEE l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi 11

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad un piano d'azione comunitario sui residui radioattivi 12

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'«alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario — Giustificazioni, realizzazioni, problemi e prospettive di azione» 15

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Elementi di una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati»	18
Parere in merito alle proposte di direttive del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni alle macchine utensili ed alle macchine destinate alla lavorazione dei metalli, del legno, della carta e di altri materiali e alle molatrici a motore portatili	20
Parere in merito ad una proposta di settima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Regime comune d'imposta sul valore aggiunto applicabile al settore degli oggetti d'arte da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione	21
Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'inquinamento marino causato dal trasporto di idrocarburi (Amoco-Cadiz)	31
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio per l'attuazione di un'azione concertata a livello comunitario nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua	32
Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un'azione concertata della CEE nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici	34
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (solventi)	35
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale	38
Parere in merito a:	
— una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permettere l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari	40
— Una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permettere l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari	40
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda	44
Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme generali di costruzione e a taluni tipi di protezione del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva	45
Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'adesione alla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime	46
Parere in merito ad un programma di attività da attuare nei settori veterinario, zootecnico e della protezione degli animali; personale necessario per questi lavori	48

Sommario (seguito)

Parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/69 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie	49
Parere in merito ad una proposta di 8 ^a direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese	51
Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al risanamento del settore della costruzione navale nella Comunità	53
Parere in merito ad un progetto di decisione del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi a commercio di Stato nel settore della navigazione mercantile di linea	56
Parere in merito al lavoro a tempo parziale: le incidenze di questo sistema di organizzazione del lavoro nell'attuale situazione del mercato del lavoro	56

II

(Atti preparatori)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Parere in merito a:

- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ai «Milk Marketing Board» dell'Irlanda del Nord

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 13 del 17 gennaio 1978, pagina 5 e 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 12 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 16 gennaio 1978,

vista la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme generali per le organizzazioni di produttori lattieri,

vista la decisione del presidente del Comitato di affidare alla sezione «agricoltura» il compito di elaborare il parere in materia (decisione del 18 gennaio 1978),

vista la procedura d'urgenza di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento interno,

visto il parere adottato dalla predetta sezione nel corso delle riunioni svoltesi il 6 e il 19 aprile 1978,

vista la relazione presentata dal sig. Wick, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 26 aprile 1978 (158ª sessione plenaria – 26/27 aprile 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 63 voti favorevoli, 4 contrari e 18 astensioni:

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Il Comitato critica il fatto che la Commissione abbia presentato le proposte in concomitanza con la scadenza

del periodo transitorio, sebbene già all'epoca dei negoziati di adesione fosse evidente che si rendeva opportuno un esame dei poteri del «Milk Marketing Board» per chiarire fino a qual punto essi fossero conformi al diritto comunitario.

2. Dal punto di vista economico la Commissione adduce come elemento essenziale della sua tesi il fatto che il consumo di latte liquido nel Regno Unito è molto elevato e che ciò coincide con la politica comunitaria nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che mira attualmente a ridurre gli elevati costi pubblici derivanti dall'applicazione del sistema d'intervento in particolare per il burro e per il latte scremato in polvere, mantenendo nel contempo un adeguato livello di vita per la popolazione agricola.

Ma il fatto di riferirsi al latte destinato al consumo senza tener conto di tutti gli altri prodotti non soggetti all'intervento non è convincente. Ciò potrebbe essere in contraddizione con le finalità dell'organizzazione comune del mercato del latte, la quale mira ad un consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari quanto più elevato possibile. Pertanto nel quadro dell'organizzazione del mercato è necessaria la parità di trattamento di tutti i prodotti lattiero-caseari, cioè di quei prodotti che sono destinati al consumo umano diretto. Le statistiche mostrano che in alcuni Stati membri, dove esistono delle strutture organizzative diverse, il consumo totale di latte e di prodotti lattiero-caseari è altrettanto elevato. È incontestabile che nel Regno Unito il sistema di distribuzione del latte liquido contribuisce notevolmente ad un forte smercio di tale tipo di latte. Sarebbe quindi auspicabile mantenere tale sistema di distribuzione.

3. Il Comitato dubita che la forma proposta per le organizzazioni di produttori lattieri possa migliorare il sistema di raccolta e la commercializzazione del latte in altri Stati membri. Esso teme soprattutto che le strutture sorte su base volontaria possano essere seriamente compromesse.

4. Le proposte della Commissione sollevano inoltre una serie di gravi problemi giuridici in materia di concorrenza. Le organizzazioni di produttori che occupano una posizione di monopolio ed hanno facoltà di operare la perequazione dei prezzi devono essere soggette a norme volte a prevenire le distorsioni in materia di concorrenza e qualsiasi ostacolo agli scambi all'interno della Comunità. Ora, se tali norme non venissero osservate in tutti gli Stati membri della Comunità, potrebbe ovviamente accadere che i vari mercati cerchino di tutelarsi gli uni nei confronti degli altri, la qual cosa potrebbe comportare a lungo termine una disintegrazione del mercato comunitario del latte.

A questo riguardo, va rammentato che in passato alcuni Stati membri hanno dovuto procedere all'abrogazione di analoghi provvedimenti perché non conformi al diritto comunitario. Il Comitato sottolinea di attribuire importanza al fatto che le misure proposte siano conformi al trattato.

5. Tenuto conto del grado di concentrazione relativamente elevato dell'industria di trasformazione nel Regno Unito, il Comitato ritiene che sarebbe opportuno elaborare delle regolamentazioni che garantiscano ai produttori un'adeguata posizione sul mercato. Siffatta regolamentazione deve essere applicabile ovunque all'interno della Comunità allorché le condizioni sono comparabili.

6. Il Comitato si chiede se non sarebbe più opportuno emanare un regolamento per adattare i Milk Marketing Board alla normativa comunitaria piuttosto che elaborare un regolamento comunitario. A tale proposito si dovrebbe cercare di mantenere le strutture sperimentate eliminando al tempo stesso quelle disposizioni che impediscono la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

7. Infine il Comitato si rammarica che la Commissione, conscia delle difficoltà summenzionate, abbia potuto presentare una proposta così incompleta. Nell'interesse precipuo della Comunità, la Commissione non deve perdere di vista che uno dei suoi compiti fondamentali è quello di presentare proposte che si basino su un ragionevole equilibrio tra gli interessi in causa, ciò che non si verifica nella proposta in esame.

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 804/68 RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

1. Osservazioni particolari

1.1. Articolo 25, paragrafo 1

Il Comitato constata che i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori non vengono definiti o meglio non ne vengono stabiliti gli ordini di grandezza. Esso richiama pertanto l'attenzione sul fatto che nel riconoscere le organizzazioni di produttori devono essere rispettate le norme in materia di concorrenza, tenuto conto soprattutto dei diritti straordinari che saranno loro concessi.

Pertanto, il fatto di stabilire determinate percentuali di consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari freschi rispetto alla produzione e la conseguente concessione di diritti esclusivi sono considerati con una certa preoccupazione. Il Comitato fa inoltre rilevare che in più Stati membri, taluni prodotti lattiero-caseari freschi sottoposti ad un processo di conservazione (che possono essere conservati fino a 6 mesi) vengono in gran parte trasportati da una regione all'altra e da uno Stato all'altro per essere venduti. In consumatori ed il settore del commercio contano su queste forme di offerta nell'assortimento del settore dei prodotti lattiero-caseari e quindi anche sulla possibilità di scegliere nel quadro di una libera concorrenza. A tale proposito, una limitazione del settore di attività delle organizzazioni di produttori ai settori del latte liquido e dei prodotti lattiero-caseari freschi, come prevista nella proposta della Commissione, non sarebbe sostenibile.

Per quanto concerne l'articolo 25, primo paragrafo, va rammentata la lettera indirizzata dalla Commissione al governo britannico e allegata alla proposta in esame. Tale documento illustra le condizioni per l'osservanza di determinate disposizioni e contiene le condizioni che la Commissione intende applicare nel caso in cui i Boards britannici dovessero essere riconosciuti quali organizzazioni di produttori lattieri.

1.2. *Articolo 25, secondo paragrafo*

Il Comitato si chiede quali siano le ragioni che hanno determinato la presentazione della proposta relativa alla percentuale dell'80%.

Non si può inoltre dimenticare che per il rimanente 20% dei produttori il regolamento costituisce una normativa obbligatoria che contraddice il principio del libero esercizio di una professione. Anche in considerazione della finalità della proposta e nel rispetto dell'articolo 39 e seguenti del trattato, il Comitato dubita che il principio della proporzionalità venga rispettato come sarebbe necessario.

Il Comitato richiama inoltre l'attenzione sul fatto che la percentuale complessiva di produttori citata in tale articolo non tiene conto del quantitativo di latte da essi prodotto. In teoria vi è la possibilità che l'80% dei produttori non fornisca neppure il 50% della produzione di latte della regione in parola.

1.3. *Articolo 25, terzo paragrafo*

A giudizio del Comitato, le norme generali proposte per le organizzazioni di produttori vanno formulate in modo tale da garantire che non vi siano perturbazioni nell'attività delle organizzazioni comuni di mercato del latte e, in particolare, delle distorsioni di concorrenza che ostacolano gli scambi fra gli Stati membri.

III. PROPOSTA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE I «MILK MARKETING BOARDS» DELL'IRLANDA DEL NORD

Il Comitato è consapevole della situazione politica particolare che esiste attualmente in detta regione e che impedisce di valutare la proposta in esame in base a criteri esclusivamente economici. Pertanto esso non può pronunciarsi sulla motivazione economica della proposta in esame che è in contraddizione con quella avanzata per il nuovo articolo 25.

Il Comitato non può condividere il punto di vista della Commissione, secondo cui detta proposta tende ad evitare delle perturbazioni soltanto sul mercato comune poiché anche la Repubblica irlandese o altri Stati membri possono temere delle perturbazioni.

Considerato che nell'Irlanda del Nord ha operato per moltissimi anni un gruppo di cooperative del latte, il Comitato chiede di intraprendere uno studio obiettivo per

valutare i vantaggi più consistenti che potrebbero derivare per l'economia dell'Irlanda del Nord dalla ristrutturazione del Milk Marketing Board e delle cooperative del latte di tale regione.

IV. PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE NORME GENERALI PER LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI LATTIERI

Tenuto conto dello stretto nesso esistente fra questa proposta e la proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 804/68, esaminata nel secondo capitolo del presente progetto di parere, il Comitato ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni.

Articolo 1, primo paragrafo, lettera a)

Il Comitato prende nota con stupore della proposta di definire la regione di attività delle organizzazioni di produttori in base al territorio nazionale. Siffatta limitazione avrebbe un effetto negativo nei confronti dei progressi già compiuti nel settore dell'integrazione economica e regionale al di là delle frontiere degli Stati. Si dovrebbe pertanto esaminare se detta proposta è conforme alla normativa comunitaria.

Articolo 1, primo paragrafo, lettera c)

Il Comitato si stupisce della dichiarazione della Commissione secondo cui il numero di capi proposto per il bestiame lattiero, ovvero 150 vacche, è stato calcolato esclusivamente in base ai dati relativi al Regno Unito. Qualora una limitazione fosse giustificata, si dovrebbero prendere in considerazione, per questo e per altri casi, i dati complessivi della Comunità.

Articolo 1, secondo paragrafo, articolo 2, quinto paragrafo

Tale disposizione deve essere considerata in relazione con le osservazioni formulate in merito all'articolo 25 ed all'articolo 2, quinto paragrafo, della proposta concernente le norme generali. Indipendentemente da possibili conseguenze negative sulle strutture esistenti in altri Stati membri della Comunità, tale regolamento costituisce una discriminazione nei confronti dei produttori degli altri Stati membri.

Articolo 1, terzo paragrafo, lettera b)

Per alcune lingue, il testo della proposta andrebbe così modificato: «Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68».

Articolo 3, primo paragrafo, lettera b)

In ogni caso va sottolineata la necessità di mantenere una netta separazione fra le attività delle organizzazioni in pa-

rola e le attività dei settori della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ciò al fine di mantenere la parità in materia di concorrenza nei confronti delle imprese esistenti in base al puro principio dell'economia di mercato. Per quanto concerne le disposizioni di cui al secondo paragrafo dell'articolo in esame, risulta inoltre che la creazione di organizzazioni di produttori costituisce un ulteriore stadio intermedio per il funzionamento del mercato. Tale stadio intermedio potrebbe costituire un onere supplementare nel processo di commercializzazione, che in ultima analisi deve essere finanziato da produttori e/o consumatori.

Articolo 4, primo paragrafo

Il Comitato prende nota del fatto che nella particolare situazione del Regno Unito, le attività dei Boards hanno ridotto i costi. Esso osserva però che l'attuazione delle pro-

poste della Commissione in altri Stati membri della Comunità dove i produttori vorrebbero istituire organismi analoghi ai «Boards» provocherebbe delle spese amministrative considerevoli per detti produttori i quali non disporrebbero in partenza delle strutture di base che esistono nel Regno Unito. Inoltre, a prescindere da ciò, è assai dubbio che le attività delle organizzazioni di produttori siano controllabili. Dalle norme risulta chiaramente che è necessario adottare una serie di disposizioni complementari per salvaguardare la circolazione delle merci. Siffatte disposizioni non sono necessarie nel quadro dell'organizzazione di mercato vigente.

Il Comitato osserva che il testo della lettera c) di tale articolo mira a fornire un'ulteriore garanzia per prevenire qualsiasi indebolimento delle organizzazioni comuni di mercato del latte esistenti ma sottolinea che tale disposizione potrà essere applicata con successo soltanto nella misura in cui i produttori saranno informati circa l'importo equivalente dei prezzi d'intervento vigenti per i prodotti lattiero-caseari trasformati.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti, sono stati respinti nel corso dei dibattiti:

Pagina 4, punto 7

Sostituire detto punto con quanto segue:

«Infine, il Comitato pur esprimendo delle riserve sulle proposte in esame, si compiace del fatto che la Commissione abbia riconosciuto l'importanza del «Milk Marketing Board» del Regno Unito. Tuttavia, le proposte non sembrano essere esaurienti. Esse potranno conseguire un ragionevole equilibrio fra gli interessi in causa soltanto se vi saranno delle garanzie adeguate per evitare distorsioni di concorrenza e per assicurare eque condizioni di scambio all'interno della Comunità».

Motivazione

Il «Milk Marketing Boards» del Regno Unito rappresentano sul mercato un valido collegamento fra i produttori lattieri e i settori, altamente concentrati, della trasformazione e della distribuzione e favoriscono il conseguimento di un livello di consumo pro capite, di latte e di prodotti lattiero-caseari che è il più elevato rispetto a quelli registrati negli altri Stati membri fatta eccezione per uno. Tenuto conto dell'importanza che andrebbe attribuita al mantenimento ed alla promozione del consumo nel settore del latte, le proposte dovrebbero garantire la continuità delle funzioni essenziali dei Boards.

Tuttavia, al fine di soddisfare le esigenze dei produttori della Comunità, nonché delle industrie di trasformazione e di commercializzazione che operano all'esterno della struttura dei M.M.B., le proposte dovrebbero garantire che le organizzazioni comuni di mercato del latte esistenti non vengano indebolite e che vengano mantenute delle condizioni eque in materia di concorrenza e di scambi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 16, voti contrari: 44, astensioni: 15.

Pagina 5, articolo 25, paragrafo 2

Modificare come segue il secondo capoverso:

«È inoltre incontestabile che le misure proposte importerebbero al rimanente 20 % dei produttori l'obbligo dell'affiliazione. Se ciò è contrario al diritto dei produttori in parola ad esercitare liberamente la loro professione, la sezione osserva che, ove le proposte contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 e seguenti del trattato, il principio della proporzionalità verrebbe rispettato».

Motivazione

La misura in cui le proposte consentiranno di conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato (tenuto conto dell'articolo 40), determina se il principio della proporzionalità è stato rispettato.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 16, voti contrari: 37, astensioni: 19.

Il seguente brano del parere della sezione è stato sostituito dal testo di un emendamento approvato nel corso dei dibattiti:

«4. La sezione si chiede quindi perché mai i provvedimenti che vengono ora proposti dovrebbero essere compatibili con il trattato».

Esito della votazione

Unanimità.

Il seguente brano del parere della sezione non è stato approvato nel corso dei dibattiti:

«5. Le proposte in esame andrebbero ritenute incompatibili con gli obiettivi della politica comunitaria e non corrispondenti al principio della proporzionalità per quanto concerne, da un lato, l'obiettivo di mantenere i vantaggi delle organizzazioni esistenti e, dall'altro, la necessità di un adattamento alla normativa comunitaria».

Esito della votazione

Voti favorevoli: 29, voti contrari: 24, astensioni: 24.

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante una disposizione transitoria relativa al finanziamento comunitario dell'aiuto a favore del consumo di burro definito dal regolamento (CEE) n. 880/77

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 6 marzo 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 9 marzo 1978,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «Agricoltura» il compito di elaborare il parere in materia, conformemente alla procedura d'urgenza prevista agli articoli 46 e 47 del regolamento interno (decisione del 15 marzo 1978),

ascoltata la relazione del sig. Schnieders, relatore,

visto il parere formulato dalla sezione «Agricoltura» il 6 aprile 1978,

visto quanto deliberato dall'assemblea alla 158^a sessione plenaria (26 e 27 aprile 1978 – seduta del 26 aprile),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

senza voti contrari, con 2 astensioni:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta della Commissione, nella misura in cui rappresenta un primo passo verso l'abolizione delle discriminazioni in materia di aiuti a favore del consumo di burro. A più riprese, e ancora recentemente nel parere sui prezzi agricoli, il Comitato si è dichiarato contrario a siffatte discriminazioni basate sulla nazionalità.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

Parere in merito alle proposte complementari della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 6 marzo 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 9 marzo 1978,

vista la decisione del presidente in carica di affidare alla sezione «Agricoltura» il compito di elaborare un parere in materia, conformemente alla procedura d'urgenza prevista agli articoli 46 e 47 del regolamento interno, (decisione del 15 marzo 1978),

visti i vari pareri formulati precedentemente dal Comitato sullo stesso argomento e in particolare il parere datato 1° marzo 1978 (1),

vista la relazione del sig. Schnieders, relatore,

visto il parere formulato dalla sezione «Agricoltura» nel corso della riunione del 6 aprile 1978,

visto quanto deliberato il 26 aprile 1978 nel corso della 158ª sessione plenaria del 26 e 27 aprile 1978,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 37 voti favorevoli, 25 contrari e 12 astensioni:

A. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il Comitato critica il fatto che la Commissione, oltre alle proposte contenute nel volume I e II per la campagna 1978/1979, presenti con tanto ritardo, ulteriori proposte che contengono, in parte, modifiche essenziali delle organizzazioni di mercato, cosicché il giudizio complessivo sull'insieme delle proposte risulta alterato.

2. Il Comitato ribadisce che i produttori possono adeguare la loro organizzazione aziendale agli orientamenti auspicati solo se sapranno in tempo, prima dell'inizio dei lavori dei campi e dalla nuova campagna, quali decisioni ha preso il Consiglio in materia di politica dei prezzi e del mercato. La Commissione ha ostacolato l'adozione temporanea di tali decisioni in quanto anche le sue prime proposte sono state presentate al Consiglio solo all'inizio di dicembre.

3. Il Comitato ha l'impressione che la Commissione parta dal principio che le misure di intervento da essa proposte per taluni settori (carni bovine, latte) permettono di ottenere un livello di sostegno dei mercati sufficiente per non compromettere il reddito dei produttori.

Il Comitato esprime dei dubbi in proposito, poiché reputa che tali proposte rappresentino un indebolimento notevole del sistema di sostegno dei mercati in vigore nella Comunità.

(1) GU n. C 50 del 28. 2. 1978, pag. 1.

Infatti, non potrebbe che confermarsi la tendenza attuale, variabile a seconda dei prodotti, che consiste in un divario fra prezzi di mercato e prezzi di orientamento che è sfavorevole per il reddito dei produttori.

4. Per la prima volta la Commissione propone l'impiego di fondi ricavati dal prelievo di corresponsabilità per provvedimenti già in atto. In passato essa aveva sempre sottolineato che in fondi ricavati dal prelievo di corresponsabilità sarebbero stati utilizzati per misure complementari destinate all'allargamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari, da concordare con i produttori agricoli.

B. MISURE SPECIFICHE

1. Premi di non commercializzazione e di riconversione delle mandrie lattiere

Il Comitato esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia fatto proprie le proposte del Comitato economico e sociale decidendo di mantenere e migliorare il regime di premi per la commercializzazione e la riconversione nel settore del latte. Tuttavia esso ritiene che per favorire una maggiore utilizzazione di tale regime sarebbe necessario estendere la validità a più lungo termine. Il Comitato fa notare che la Commissione deve far sì che i premi vengano concessi in modo equilibrato e che vengano eliminati gli ostacoli nazionali.

2. Secondo il Comitato, la Commissione colle sue proposte complementari per il latte e le carni bovine intende apportare modifiche essenziali alle organizzazioni di mercato ed è pertanto necessario discuterle ed esaminarle in modo approfondito, a suo giudizio non è quindi più possibile porle in vigore per la campagna 1978/1979.

2.1. Latte

Il Comitato teme che la prevista sospensione temporanea dell'intervento per il latte scremato in polvere pregiudichi i redditi dei produttori, malgrado le misure alternative decise. Vi è motivo di temere, inoltre, che sospendendo l'intervento si dia luogo prima e dopo il periodo di sospensione ad azioni d'intervento che si sarebbero potute evitare. D'altro canto l'inverno non è il periodo opportuno per farsi un'idea esatta dell'effetto della sospensione del sistema d'intervento per il latte in polvere sull'andamento dei redditi agricoli.

2.2. Carne bovina

Il Comitato invita la Commissione ad assicurarsi che le modifiche apportate al regime d'intervento non si ripre-

cuotano negativamente sui prezzi alla produzione. Basandosi sulla proposta della Commissione il Comitato presuppone che, a decidere l'attuazione o la sospensione dell'intervento sarà il comitato di gestione, che stabilirà allo stesso tempo l'ammontare dei coefficienti correttori per ciascun tipo di carne. Il Comitato teme che in tal modo si chieda troppo al comitato di gestione anche perché le informazioni dei mercati regionali, che con la nuova proposta diventano determinanti per l'intervento, in molti casi non offrono indicazioni sufficientemente precise.

3. *Fecola di patate*

Il Comitato accoglie favorevolmente gli sforzi fatti dalla Commissione per migliorare la situazione del settore delle

patate da fecola. Il Comitato fa notare peraltro che le conclusioni cui il Comitato è già pervenuto a proposito dell'aumento dei prezzi agricoli in generale valgono altresì per la fissazione del prezzo minimo delle patate destinate all'industria. Il Comitato constata tuttavia che la Commissione formula delle proposte che rappresentano un'innovazione in particolare per quanto riguarda l'equilibrio fecola - amido. A tale proposito, il Comitato si rammarica che la Commissione non abbia tenuto maggiormente conto delle osservazioni formulate dal Comitato economico e sociale nel parere del 1° marzo 1978 in merito alla «Relazione sui prodotti amidacei nella Comunità e sulle restituzioni alla produzione di amido e di fecola» (doc. CES 276/78). Esso invita la Commissione a riesaminare tale problema alla luce delle osservazioni formulate in materia nel predetto parere del Comitato.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Emendamenti respinti

I seguenti emendamenti, sono stati respinti nel corso del dibattito:

Pagina 2, paragrafo 3 del parere della sezione

Sopprimere detto punto e sostituirlo col testo seguente:

- «3. Ciononostante, il Comitato accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione in quanto essa costituisce un tentativo per ridurre la produzione di forti eccedenze in alcuni settori.
4. Tuttavia, il Comitato esprime notevole preoccupazione per tali questioni. In primo luogo, per quanto riguarda l'effetto sui redditi agricoli, il Comitato non è del tutto convinto che la Commissione abbia ragione quando sostiene che tali redditi non saranno ridotti. In secondo luogo, se si indebolisce l'attuale struttura generale di sostegno di mercato si corrono evidenti pericoli. Tali provvedimenti dovrebbero essere solo temporanei, fino a che altre misure concrete non riducano la minaccia di eccedenze ingombranti e costose».

(L'attuale punto 4 diventa punto 5).

Motivazione

È ovvio che bisogna accogliere favorevolmente qualunque tentativo di ridurre eccedenze incontrollabili, anche se si hanno dei dubbi sui metodi specifici adottati.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 29, voti contrari: 36, astensioni: 6.

Pagina 3, punto 2.1.

del parere della sezione

Aggiungere al punto esistente quanto segue:

«Pur approvando l'obiettivo di ridurre il volume e il costo dell'intervento, il Comitato intende sollecitare la Commissione a considerare altri metodi per raggiungere tale scopo, ricorrendo agli strumenti di cui dispone, scaglionando possibilmente tale riduzione nell'arco di un anno completo, in modo da ridurre il pericolo di speculazione e di disordine sul mercato».

Motivazione

Visto quanto detto per il primo emendamento, è una questione di strumenti, non di obiettivi.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 29, voti contrari: 37, astensioni: 9.

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 37 del 14 febbraio 1978, pagina 7.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 febbraio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 235 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 235 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee l'8 febbraio 1978,

vista la decisione del proprio presidente, in data 7 febbraio 1978 (in previsione della succitata consultazione), di affidare alla sezione «affari economici e finanziari», l'incarico di predisporre il parere in materia,

ascoltata la relazione presentata dal relatore, sig. Rouzier, nel corso della riunione del 4 aprile 1978,

visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 4 aprile 1978,

visto quanto deliberato dall'assemblea il 27 aprile 1978 (158^a sessione plenaria – 26/27 aprile 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità (40 voti favorevoli e 9 astensioni):

1.1. Il Comitato è favorevole allo spirito che ha indotto la Commissione a presentare la proposta in esame. Esso ne

approva in generale gli obiettivi che sono volti a stimolare l'espansione senza inflazione e a ridurre la disoccupazione. Tuttavia, esso formula alcune riserve su taluni aspetti che potrebbero ostacolare il raggiungimento di tali obiettivi.

1.2. Il Comitato considera che il nuovo strumento di finanziamento proposto dovrebbe costituire un elemento di un più vasto insieme di azioni comunitarie atte a rilanciare il movimento verso l'unione economica e monetaria ed affini a quelle proposte nel quarto programma di politica economica a medio termine della Comunità.

1.3. Il Comitato intende sottolineare che la proposta in esame si prefigge uno scopo complementare a quello della Banca europea per gli investimenti e di altri organismi di prestiti nazionali ed internazionali. Questo nuovo strumento di finanziamento dovrebbe essere considerato un'ulteriore possibilità non competitiva nei confronti di altri organismi o di altre autorità. Gli obiettivi della proposta in esame dovrebbero essere definiti con maggiore chiarezza.

1.4. Il Comitato auspica che, grazie a questo strumento, si possano incoraggiare rapidamente ed in via prioritaria quei progetti di investimento che rientrano negli obiettivi strutturali della Comunità, indispensabili al miglioramento della situazione occupazionale.

1.5. A tal fine la Commissione dovrebbe precisare dei criteri coerenti con questi obiettivi per stabilire la «eleggibilità» dei progetti. Una disposizione specifica dovrebbe prevedere la consultazione periodica del Comitato su queste importanti materie (obiettivi e criteri di eleggibilità).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

2. Uno strumento per promuovere gli investimenti e contribuire alla attuazione degli obiettivi prioritari della Comunità

2.1. La necessità di ristrutturare alcuni settori è diventata più evidente da quando è iniziata la recessione (1974), dovuta in parte all'aumento del prezzo del petrolio, e successivamente, delle altre materie prime importate. Per orientarsi verso lo sfruttamento di nuove fonti di energia, per risollevare le sorti di regioni in recessione economica e per consentire all'industria di sviluppare nuove tecnologie, sono necessari ingenti capitali. Sovente si è discusso in merito ad uno strumento di finanziamento in grado di offrire incentivi a breve termine per l'economia e, al tempo stesso, di favorire mutamenti strutturali a più lungo termine.

2.2. Il Comitato ritiene che il nuovo strumento di finanziamento della Comunità, affiancandosi ed aggiungendosi ai prestiti nazionali, ai mutui della Banca europea per gli investimenti ed alle sovvenzioni del Fondo regio-

nale comunitario, del FEAOG, ecc., possa assolvere pienamente questo compito.

3. Gli aspetti istituzionali

3.1. Il Comitato riconosce che, poiché si tratta di contrarre prestiti, il nome della Commissione costituisce di per sé una garanzia e che, d'altronde, la Commissione ha già acquisito una certa esperienza nel campo dei prestiti che essa stessa ha contratto per consentire mutui a favore di Stati membri con difficoltà di bilancia dei pagamenti.

3.2. Esso riconosce inoltre la necessità di ricorrere alla competenza bancaria ed all'esperienza di lunga data della Banca europea, per gli investimenti nonché di instaurare una più stretta cooperazione, come d'altronde è già avvenuto in passato, tra la Commissione e la suddetta Banca per quanto riguarda le modalità dei prestiti comunitari proposti.

3.3. Il Comitato ritiene che al fine di consentire alla Comunità di usufruire di tale possibilità come di uno strumento di finanziamento elastico ed efficace, le decisioni finali riguardanti la concessione di mutui dovrebbero essere prese dalla Banca europea per gli investimenti e dalla Commissione operanti in più stretta collaborazione. Il Comitato ritiene che la convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca debba essere formulata in modo tale che in caso di rifiuto da parte della Banca di un progetto che la Commissione ha giudicato eleggibile, quest'ultima debba avere la responsabilità finale di decisione circa la concessione del prestito.

4. Osservazioni di carattere particolare

Pagina 1

Modificare nel modo seguente la seconda e terza riga del secondo considerando:

«... per stimolare la ripresa dell'attività economica, mantenere e/o creare posti di lavoro e sostenere...».

Pagina 2

Modificare nel modo seguente l'ultimo considerando:

«considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta ad operare congiuntamente con la Commissione ai fini dell'attuazione della presente decisione».

Pagina 2, articolo 1

Il riferimento all'«impatto regionale» degli obiettivi prioritari della Comunità introduce un'ulteriore condizione

che può rendere più difficile la realizzazione di tali stessi obiettivi. Il Comitato propone di sopprimere tale riferimento. I termini «altri settori» troppo vaghi per essere accettabili richiedono delle precisazioni.

Pagina 2, articolo 2

Inserire un nuovo periodo dopo «eleggibilità dei progetti».

«Il Comitato deve essere consultato periodicamente sulla fissazione degli obiettivi generali e sulle norme che disciplinano l'eleggibilità dei progetti».

Pagina 2, articolo 3

Il Comitato ritiene che si dovrebbe introdurre l'unità di conto europea il più rapidamente possibile sia per le operazioni di assunzione dei prestiti sia per quelle di erogazione dei mutui.

Pagina 3, articolo 4, prima riga del testo inglese

Occorrerebbe modificare il testo inglese (prime sette parole) in modo da renderlo più chiaro.

Pagina 3, articolo 5

Il mandato affidato alla Banca europea per gli investimenti dalla Commissione per la concessione dei mutui – nella sua definizione sommaria presentata nell'articolo in esame – e oggetto di una convenzione di cooperazione tra la Commissione e la Banca, potrebbe distogliere il nuovo strumento di finanziamento proposto dal suo obiettivo a causa delle difficoltà che potrebbero insorgere qualora taluni progetti resi conformi alle regole di eleggibilità non fossero considerati vantaggiosi dal punto di vista bancario. Conformemente a quanto detto al precedente punto 3.3, il Comitato ritiene che occorrerebbe garantire la maggior cooperazione possibile tra la Banca e la Commissione nella concessione e nella gestione dei mutui e che, in ogni caso, dovrebbe spettare alla Commissione decidere in ultima istanza circa l'opportunità della concessione dei mutui. Il Comitato non approva la formulazione attuale dell'articolo 5 e ritiene quindi che sia necessario procedere ad una completa rielaborazione di detto articolo.

Pagina 3, articolo 6

Nella prima riga si dovrebbe leggere:

«... il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale...».

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI*

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968, la quale impone agli Stati membri della CEE l'obbligo di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 15 del 19 gennaio 1978, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 23 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» il compito di elaborare il parere e la relazione in materia,

visto il parere formulato dalla suddetta sezione nel corso della 39ª riunione del 7 aprile 1978,

vista la relazione presentata dal relatore, sig. Bornard,

visto quanto deliberato il 27 aprile 1978 (158ª sessione plenaria - 26/27 aprile 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 43 voti favorevoli, 3 contrari e 16 astensioni:

1. Cambiamento del criterio adottato ai fini della dispensa

1.1. Il Comitato rileva che attualmente gli Stati membri produttori di petrolio fruiscono di una dispensa dall'obbligo di costituire scorte sino ad un massimo del 15% per i derivati dal petrolio greggio estratto dal loro sottosuolo e consumati nei suddetti Stati. Il Comitato con-

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

stata che poiché tale dispensa viene concessa agli Stati membri produttori di petrolio, ne consegue che soltanto alcuni Stati membri sono incoraggiati a consumare petrolio di origine comunitaria. Esso ritiene che sia nell'interesse della Comunità offrire a tutti gli Stati membri tale incentivo. Per questo motivo il Comitato approva la proposta secondo cui, in futuro, l'esonero dovrebbe essere concesso a tutti gli Stati membri, tenuto conto del loro consumo di derivati dal petrolio greggio estratto nel territorio della Comunità.

2. Aumento dell'esonero dal 15 al 40%

2.1. Il Comitato ritiene che sebbene la produzione ed una riserva delle capacità di produzione di petrolio greggio negli Stati membri contribuiscano di per sé stesse alla sicurezza degli approvvigionamenti della Comunità, gli obblighi di costituire scorte rappresentino comunque una garanzia di base essenziale. L'aumento di tali possibilità di produzione può quindi giustificare una certa riduzione degli obblighi di costituire scorte, tanto più che detta riduzione può comportare un certo risparmio. Ma tale riduzione deve essere legata all'obbligo di rispettare il principio enunciato dalla Commissione stessa, e cioè che «le correnti normali di approvvigionamento tra Stati membri di questi greggi e prodotti verranno mantenute in caso di difficoltà di approvvigionamento». Il Comitato chiede quindi che gli Stati membri si impegnino formalmente in tal senso, sottoscrivendo eventualmente degli impegni internazionali. Con tale riserva, il Comitato approva la proposta di elevare dal 15% ad un tasso superiore la possibilità di detrazione. Non disponendo di chiari criteri di valutazione esso non può pronunciarsi sull'opportunità di elevare tale tasso al 40%, come proposto.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad un piano d'azione comunitario sui residui radioattivi

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 249 del 18 ottobre 1977, pagina 8.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 agosto 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la lettera del 29 agosto 1977 con la quale il Consiglio delle Comunità europee ha chiesto un parere,

vista la decisione presa il 27 settembre 1977 dall'ufficio di presidenza di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» l'incarico di elaborare un parere ed una relazione sul predetto argomento,

visto il parere formulato dalla sezione il 10 marzo 1978, nel corso della 38ª riunione,

vista la relazione presentata dal sig. Schlitt, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 158ª sessione plenaria svoltasi il 26 e 27 aprile 1978 (riunione del 27 aprile 1978),

considerando che il Comitato è consultato anche in merito alle seguenti comunicazioni: «Elementi di una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati» ⁽¹⁾ e «Comunicazione al Consiglio sull'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario — giustificazioni, realizzazioni, problemi e prospettive di azione»;

considerando che i tre documenti in questione trattano problemi strettamente connessi tra loro e sui quali si incentra il dibattito sul futuro dell'energia nucleare nella Comunità;

considerando che si deve determinare tempestivamente il ruolo dell'energia nucleare rispetto alle altre possibili fonti energetiche stabilendone nel contempo i margini;

considerando che la Comunità dovrebbe proseguire con priorità gli attuali progetti di dimostrazione e di ricerca per tutti gli aspetti della tecnologia e della sicurezza nucleare, e che la stessa importanza deve essere inoltre attribuita all'impiego razionale dell'energia e al proseguimento ed allo sviluppo dei programmi sulle fonti di energia alternative;

considerando la necessità di realizzare un codice comunitario per la sicurezza nucleare affinché «la sicurezza costituisca una priorità vitale, a prescindere dalle considerazioni di ordine economico, industriale o politico» e che attraverso la sperimentazione «si debbono» limitare al massimo i rischi che permangono,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 74 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato ritiene, al pari della Commissione, che la soluzione soddisfacente del problema dei residui radioattivi sia diventata nella maggior parte degli Stati membri, il problema-chiave per l'ulteriore sviluppo dell'energia nucleare. In alcuni Stati membri l'autorizzazione a costruire ulteriori centrali nucleari è attualmente persino subordinata alla dimostrazione che esiste un piano per lo smaltimento sicuro dei residui ad alta attività. Giustamente, la Commissione ritiene che il trattamento e lo smaltimento dei residui ad alta attività costituisca un problema non dei singoli Stati membri, ma della Comunità ed è appunto a questo livello che, a giudizio del Comitato, esso può venire risolto quanto prima.

1.2. Le istituzioni comunitarie, tra cui anche il Comitato economico e sociale, hanno in passato ripetutamente attirato l'attenzione sui problemi dello smaltimento dei residui radioattivi e sulla necessità di rafforzare le iniziative comunitarie in questo campo. Il Comitato ritiene pertanto che il proposto piano d'azione costituisca un ulteriore provvedimento di più vasta portata, per la ricerca e la sperimentazione di procedimenti ottimali per smaltire i residui radioattivi.

1.3. Il Comitato, ritiene importante rilevare altresì la necessità di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi anche indipendentemente dall'ulteriore sfruttamento dell'energia nucleare, perché in seguito ai programmi nucleari già realizzati, ivi compresi i procedimenti ed i programmi per scopi militari, si sono ormai prodotti residui radioattivi che bisogna eliminare in modo sicuro e senza pericoli, così come dovrà accadere anche per tutti i residui futuri.

1.4. Inoltre, il Comitato si compiace che la Commissione tratti per la prima volta i problemi dei residui radioattivi anche in un più ampio contesto, esaminando non solo l'aspetto tecnico ma anche quelli amministrativo, finanziario e politico e si proponga di indicare adeguate soluzioni.

1.5. Il Comitato approva, senza restrizioni, l'interesse prioritario riservato ai residui ad alta attività. Allo stesso tempo, esso si compiace che i programmi comunitari di R & S in questo settore non si limitano ai residui ad alta attività, ma si estendono altresì a quelli di bassa e media attività, dei quali nei futuri bilanci riservati al settore si terrà conto in proporzione, rispettivamente, di 2/3 (alta attività) e di 1/3 (bassa e media attività).

(1) GU n. C 199 del 20. 8. 1977, pag. 2.

1.6. Tuttavia, il Comitato avrebbe apprezzato che la Commissione avesse sin d'ora fornito nel suo documento anche una visione dello stato di avanzamento e delle prospettive dei lavori intrapresi per risolvere i problemi dei residui.

1.7. D'altro canto, il Comitato capisce che la Commissione preferisca esprimersi concretamente sul problema dei residui e sulle sue possibilità di soluzione solo quando conoscerà sufficientemente i lavori di sviluppo nazionali e quando disporrà di ulteriori informazioni attraverso il progettato comitato di esperti. Solo quando riceverà informazioni più approfondite dagli Stati membri ed avrà svolto lavori di ricerca integrativi autonomi, la Commissione sarà in grado, a giudizio del Comitato, di prendere con competenza, posizione sul problema dello smaltimento dei rifiuti e di presentare provvedimenti adeguati per risolvere a più lungo termine il problema. A tal fine, il Comitato ritiene però fondamentale che gli Stati membri si impegnino, nel quadro del comitato che verrà istituito, a fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni disponibili in materia, affinché essa possa farsi un'opinione propria in merito all'intera problematica dei residui radioattivi nella Comunità.

1.8. Il Comitato è inoltre dell'avviso che la Commissione dovrebbe essere informata su tutti i progetti e i lavori in corso negli Stati membri, se non altro per potersi pronunciare chiaramente su tutti i problemi inerenti ad uno smaltimento sicuro e senza rischi dei residui radioattivi nel quadro del dibattito pubblico al quale anche essa intende partecipare. Secondo il Comitato, questa partecipazione al dibattito pubblico sui residui radioattivi è estremamente auspicabile, in quanto delle dichiarazioni della Commissione, fondata sulla conoscenza e sulle esperienze di nove Stati membri, possono assumere per l'opinione pubblica maggior peso. Il Comitato ha giudicato i dibattiti pubblici sull'energia nucleare, organizzati dalla Commissione nel novembre 1977 e nel febbraio 1978, un'iniziativa importante in questo senso.

1.9. Il Comitato approva altresì la proposta della Commissione di coprire con il piano di azione un periodo più lungo, ossia dal 1978 al 1990. A giudizio del Comitato, è possibile risolvere i problemi di carattere organizzativo, tecnico e politico solo in un programma a lungo termine e la scadenza prevista, ossia il 1990, sembra ben scelta, stando alle conoscenze attuali.

1.10. Il Comitato, parte dal presupposto che ancora quest'anno vengano sottoposte al Consiglio proposte particolareggiate per il piano d'azione. A giudizio del Comitato, sarebbe utile se la Commissione avesse provveduto fin d'ora, e non solo nel corso del piano d'azione, a rilevare tutte le tecniche sviluppabili per il trattamento ed il condizionamento dei residui radioattivi, ecc., a riassu-

mere in un elenco generale i procedimenti di trattamento per i diversi tipi di residui radioattivi e ad elencare le eventuali soluzioni possibili per il loro deposito definitivo.

1.11. Sulla base delle informazioni fornite dagli esperti, il Comitato ritiene che il grado di sicurezza ormai raggiunto dalle tecniche di solidificazione dei residui soddisfi alle norme usualmente praticate nei settori industriali, ma che i pericoli specifici inerenti alla radioattività richiedano di continuare gli sforzi volti a rafforzare, da qui al 1990 e ancor prima, la sicurezza dei procedimenti per la solidificazione dei residui ad alta attività, anche su scala industriale. Un'abbreviazione dei tempi sarebbe forse possibile, soprattutto se la Commissione riuscisse a coordinare i vari lavori di sviluppo nei singoli Stati membri, almeno in settori parziali. Independentemente da un'auspicabile collaborazione e dalla necessità di un'azione concertata della Commissione, sono d'altra parte utili e giustificati gli sforzi paralleli compiuti negli Stati membri per sviluppare e sperimentare adeguati procedimenti di solidificazione, tenuto conto delle impellenti richieste di produrre prove delle disponibilità di procedimenti sperimentali e operativi. Obiettivo prioritario di tutti i lavori di R & S dovrebbe essere la messa a punto di procedimenti di solidificazione, ottimali e sperimentati. Il Comitato non disconosce naturalmente la necessità di promuovere energicamente anche i lavori per la sistemazione di siti di deposito definitivo. Tuttavia, dal punto di vista dell'ordine di priorità da dare alle singole azioni per smaltire i residui radioattivi, il prossimo passo sembra essere quello della solidificazione dei residui ad alta attività.

1.12. Il Comitato constata che l'immagazzinamento non definitivo dei residui solidificati ad alta attività in depositi adeguatamente protetti e custoditi, può rappresentare solo una soluzione provvisoria. L'obiettivo precipuo deve restare quello di sistemare i residui radioattivi in formazioni geologiche che ne garantiscano un immagazzinamento definitivo senza necessità di controllo, lontano dal contatto con la biosfera e in forma irreversibile.

1.13. Il Comitato è concorde nel riconoscere che, in linea di principio, tutti i costi connessi allo smaltimento dei residui debbano essere sopportati — secondo il principio «chi inquina paga» — dalle aziende di erogazione di energia e, in ultima analisi, dagli utenti. Ciò vale in linea di massima anche per i costi del deposito definitivo, ultima fase dello smaltimento dei rifiuti. In base a tutte le informazioni e alle pubblicazioni fornite in materia dalle aziende del settore, il Comitato non ritiene che le spese per lo smaltimento dei residui determineranno un sensibile rincaro dei costi di produzione dell'energia elettrica nucleare. Una stima definitiva dei costi dovrebbe tuttavia essere possibile, a suo giudizio, soltanto quando si sarà trovata una soluzione ottimale per tutte le fasi e per tutti i procedimenti di smaltimento dei residui.

1.14. Indipendentemente dalla ripartizione degli oneri finanziari per lo smaltimento dei residui, la responsabilità e la competenza per il deposito definitivo oppure per un deposito temporaneo a lunga scadenza possano spettare solo allo Stato, ovvero ai poteri pubblici. I rischi connessi all'immagazzinamento a lungo termine, anche se per il momento puramente ipotetici, non possono, per la loro stessa natura, essere assunti da imprese o organizzazioni economiche private.

1.15. Il Comitato si compiace in modo particolare per il fatto che la Commissione abbia accennato al problema della realizzazione di una rete comunitaria di siti di deposito dei residui radioattivi. Il Comitato ritiene ragionevole che i residui radioattivi siano per quanto possibile eliminati, ovvero depositati in modo provvisorio o definitivo là

dove essi si producono. Il Comitato appoggia pertanto l'intenzione della Commissione di impegnarsi nel quadro del previsto piano d'azione, per la scelta di un numero limitato di siti di deposito provvisorio o definitivo idonei, possibilmente congiuntamente a siti di ritrattamento.

1.16. Il Comitato appoggia, infine, la proposta di istituire, per tutta la durata del piano d'azione, un comitato consultivo di esperti ad alto livello che assista la Commissione nell'attuazione delle azioni previste nell'ambito del programma comunitario in materia di residui radioattivi. Tuttavia, esso sarebbe lieto se, nel quadro della decisione, gli Stati membri si assumessero contemporaneamente l'impegno di fornire alla Commissione tutte le informazioni in materia di residui radioattivi a loro disposizione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

Il seguente testo è stato sostituito con un emendamento approvato con 34 voti favorevoli, 14 contrari e 22 astensioni.

Punto 1.11.

Le prime due frasi erano formulate originariamente nel seguente modo:

«1.11. In base ai vari procedimenti in fase di sviluppo o di sperimentazione, e in seguito alle informazioni ricevute da esperti, il Comitato ritiene che, almeno entro il 1990, saranno resi operazionali anche su scala industriale procedimenti sicuri per la solidificazione dei residui ad alta attività. Il Comitato ha l'impressione che razionalizzando ed intensificando i lavori, sia perfino possibile raggiungere ancora prima i suddetti obiettivi».

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'«alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario – Giustificazioni, realizzazioni, problemi e prospettive di azione»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 22 agosto 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 170 del trattato che istituisce la CEEA,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 26 agosto 1977,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza, in data 27 settembre 1977, di affidare alla sezione «energia e questioni nucleari» il compito di predisporre un parere e una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla sezione nel corso della 38^a riunione del 10 marzo 1978,

ascoltata la relazione del relatore, sig. Friedrichs,

visto quanto deliberato dai propri membri nella 158^a sessione plenaria del 26/27 aprile 1978 (seduta del 27 aprile 1978),

considerando che il Comitato è stato consultato anche in merito alle comunicazioni dal titolo «Elementi di una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati» ⁽¹⁾ e «Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad un piano d'azione comunitario sui residui radioattivi» ⁽²⁾;

considerando che i tre documenti trattano di problemi che sono strettamente connessi tra di loro e che costituiscono il fulcro del dibattito sul futuro dell'energia nucleare nella Comunità;

considerando che nella Comunità si deve determinare tempestivamente il ruolo dell'energia nucleare rispetto alle altre fonti energetiche;

considerando che la Comunità dovrebbe proseguire con priorità gli attuali progetti di dimostrazione e di ricerca per tutti gli aspetti della tecnologia e della sicurezza nucleare, e che la stessa importanza deve essere inoltre attribuita all'impiego razionale dell'energia e al proseguimento e allo sviluppo dei programmi sulle fonti di energia alternative;

considerando la necessità di realizzare un codice comunitario per la sicurezza nucleare affinché «la sicurezza costituisca una priorità vitale, a prescindere dalle considerazioni di ordine economico, industriale o politico»; e che attraverso la sperimentazione «si debbono» limitare al massimo i rischi che permangono,

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 20. 8. 1977, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 249 del 28. 10. 1977, pag. 8.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 69 voti favorevoli, 10 contrari e un'astensione:

1. Osservazioni di ordine generale

1.1. L'approvvigionamento energetico della Comunità dipende in misura rilevante dalle importazioni; per il futuro ci si deve inoltre aspettare una costante diminuzione delle disponibilità di idrocarburi a livello mondiale. Il Comitato ritiene pertanto indispensabile, da un lato, proseguire e intensificare gli sforzi diretti al risparmio di energia, e, dall'altro, adoperarsi per sviluppare le nuove fonti energetiche.

1.2. Tra le fonti energetiche alternative, quella nucleare ha raggiunto uno stadio di sviluppo tale da giustificare l'ipotesi che, in un futuro prevedibile, potrebbe essere in grado di contribuire validamente all'approvvigionamento energetico della Comunità, la quale, però, anche per quanto riguarda l'uranio dipende in ampia misura dalle importazioni. Il Comitato ritiene quindi opportuno favorire la prospezione dell'uranio nella Comunità, e nel contempo considera della massima importanza migliorare il grado di rendimento energetico dell'uranio.

1.3. Tenendo conto dello stadio di progresso tecnologico raggiunto, le possibilità di migliorare il grado di rendimento dei reattori termici appaiono relativamente limitate. Le possibilità maggiori si trovano nel tritrattamento del combustibile irraggiato e, infine, nell'impiego del reattore veloce. Lo sviluppo favorevole del reattore veloce potrebbe, in base all'attuale disponibilità di uranio, contribuire persino a rendere notevolmente autonomo l'approvvigionamento di combustibile nucleare della Comunità. Tale possibilità costituisce, secondo il Comitato, una ragione convincente per lasciare aperta, nella Comunità, l'alternativa del reattore veloce.

2. Osservazioni di ordine particolare

2.1. Il Comitato fa notare che il reattore veloce potrebbe risultare di fondamentale importanza per ridurre i pericoli di proliferazione nucleare, oltre che per contribuire in modo significativo all'approvvigionamento energetico. Se si considera che il non ritrattamento non rappresenta un'alternativa accettabile neppure dal punto di vista della sicurezza, l'impiego del reattore veloce rende invece possibile una combustione del plutonio derivante dal ritrattamento e, pertanto, la creazione di un ciclo del combustibile chiuso.

2.2. Nello sviluppo tecnico del reattore veloce la Comunità si trova relativamente in una posizione di avanguardia nel mondo. Questo aspetto non è certo determinante per l'atteggiamento del Comitato; tuttavia, esso rappresenta un altro motivo per lasciare aperta l'alternativa del reattore veloce.

2.3. L'impiego del reattore veloce può avvenire nel breve termine solo in collegamento con dei reattori termici e dipende essenzialmente dalla misura in cui si produce plutonio dai reattori termici e, nel lungo termine, dai reattori veloci stessi. Tale rapporto temporale, secondo il Comitato, è una ragione per non differire lo sviluppo del reattore veloce, poiché diversamente potrebbe accadere, a un certo punto, che l'approvvigionamento energetico della Comunità venga messo in pericolo da una penuria di uranio.

2.4. Il Comitato desidera tuttavia sottolineare che nell'immediato futuro non è ancora in vista la commercializzazione del reattore veloce. Anche la Commissione valuta che essa potrà essere avviata non prima dell'inizio degli anni '90. Lasciare aperta l'alternativa dei reattori superconvertitori veloci significa, secondo il Comitato, che lo sviluppo tecnico del reattore veloce può essere portato avanti con l'obiettivo di raggiungere un livello tecnico ed economico tale da permettere la commercializzazione. Inoltre, il Comitato parte dal presupposto che venga ovviamente assegnata assoluta priorità ai problemi della sicurezza.

3. Le proposte della Commissione

3.1. Il Comitato, in base alle osservazioni generali e particolari già illustrate, appoggia le proposte della Commissione, che concernono i problemi e gli opportuni provvedimenti connessi con l'introduzione e l'uso dei reattori veloci. Esso sottolinea in particolare:

- la necessità di avviare sin d'ora, a livello comunitario, un dibattito in merito ai provvedimenti atti a garantire l'uso esclusivamente pacifico del combustibile atomico ed in particolare del plutonio anche nel caso di

un vasto impiego di reattori veloci; il Comitato auspica che la Commissione proponga presto concrete misure in proposito;

- l'intenzione della Commissione di formulare, nel corso dell'anno 1978, proposte miranti al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della sicurezza, della ricerca e dello sviluppo, come pure nel campo del codice e delle norme relative ai reattori veloci;
- l'opportunità di dedicare particolare attenzione ai problemi tecnici specifici relativi al ritrattamento dei combustibili provenienti dai reattori veloci;
- le osservazioni della Commissione concernenti il contributo della Comunità al finanziamento dei programmi di dimostrazione per i reattori veloci.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato appoggia parimenti le conclusioni e le raccomandazioni della Commissione, nel senso che

- si deve tenere aperta l'alternativa dei reattori veloci,
- si devono proseguire i programmi di dimostrazione, nei quali sia dedicato uno sforzo ancora maggiore all'aspetto della sicurezza, alla difesa dalle radiazioni e alla protezione dell'ambiente;
- la Comunità deve svolgere un ruolo di sostegno nell'adempimento di tali compiti.

4.2. Al pari della Commissione, il Comitato ritiene, circa un vasto impiego di reattori veloci, che «sarebbe erroneo sottovalutare i numerosi e difficili problemi ancora da risolvere prima di arrivare allo stadio dell'impiego degli stessi».

4.3. Per risolvere in maniera adeguata questi problemi, è indispensabile che il passaggio allo stadio industriale dei superconvertitori si effettui in condizioni ottimali di prudenza e di progressività tali da consentire alla sperimentazione di rispettare, in ciascuna delle tappe, l'imperativo vitale di sicurezza per i lavoratori e le popolazioni.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Elementi di una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati»

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 199 del 20 agosto 1977, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 10 agosto 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 158ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 26 e 27 aprile 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 170 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la richiesta di parere presentata l'11 agosto 1977 dal Consiglio delle Comunità europee,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza del 27 settembre 1977, di affidare alla sezione «Energia e questioni nucleari», l'incarico di elaborare il parere e la relazione in materia,

visto il parere formulato dalla sezione nel corso della 38ª riunione, il 10 marzo 1978,

vista la relazione di Sir John Peel, relatore,

visto quanto deliberato dall'assemblea il 27 aprile 1978 (158ª sessione plenaria – 26/27 aprile 1978),

considerando che esso è stato consultato anche in merito alle comunicazioni intitolate «L'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario – giustificazioni, realizzazioni, problemi e prospettive di azione» e «Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa ad un piano d'azione comunitario sui residui radioattivi⁽¹⁾;

considerando che i tre documenti trattano di problemi che sono strettamente connessi tra di loro e che costituiscono il fulcro del dibattito sul futuro dell'energia nucleare nella Comunità;

considerando che nella Comunità occorre determinare tempestivamente il ruolo dell'energia nucleare rispetto alle altre fonti energetiche;

⁽¹⁾ GU n. C 249 del 18. 10. 1977, pag. 8.

considerando che la Comunità dovrebbe proseguire con priorità gli attuali progetti dimostrativi e di ricerca per tutti gli aspetti della tecnologia e della sicurezza nucleare, e che la stessa importanza deve essere inoltre attribuita all'impiego razionale dell'energia e al proseguimento e allo sviluppo dei programmi sulle fonti di energia alternative;

considerando la necessità di realizzare un codice comunitario di sicurezza nucleare affinché la sicurezza costituisca una priorità vitale, a prescindere dalle considerazioni di ordine economico, industriale o politico e che mediante la sperimentazione occorre garantire che i restanti rischi siano limitati al massimo,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 67 voti favorevoli, 7 voti contrari e nessuna astensione:

Il Comitato approva la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni che seguono:

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il rischio di un progressivo esaurimento di talune fonti di energia nella Comunità entro la fine del secolo rende essenziale il potenziamento nei prossimi 20 anni di tutte le fonti disponibili di energia, compresa l'energia nucleare. Inoltre, poiché la Comunità deve importare l'80% circa del suo fabbisogno di uranio, è altresì essenziale sfruttare al massimo questo combustibile. Mediante il processo di ritrattamento è possibile recuperare e riutiliz-

zare l'uranio ed il plutonio contenuti nel combustibile irradiato. In tal modo, partendo da una data quantità di minerale d'uranio può venir prodotta una maggiore quantità di energia.

1.2. L'utilizzazione nei reattori termici e nei superconvertitori veloci del plutonio ricavato mediante il ritrattamento, potrebbe ridurre il fabbisogno d'uranio. Probabilmente ciò comporterà un certo ribasso del prezzo dell'uranio sul mercato mondiale e quindi una certa riduzione, in futuro, del costo dell'energia nucleare in confronto a quanto esso ammonterebbe se non venissero utilizzati i superconvertitori veloci. Il Comitato ritiene questo un importante vantaggio economico.

1.3. Il processo di ritrattamento consente di separare il combustibile irradiato nei seguenti tre componenti: uranio, plutonio e prodotti di fissione. Sia l'uranio, che costituisce la maggior parte del materiale, sia il plutonio possono essere utilizzati come combustibile nei reattori termici o nei superconvertitori. La maggior parte dei prodotti di fissione viene quindi isolata in un'unica colata di residui di volume ridotto. Questi residui possono essere trasformati in una forma che facilita il loro successivo impiego. Senza il ritrattamento, invece, una massa di residui di volume maggiore, compresa la grande quantità di plutonio dovrebbe essere immagazzinata in una forma molto meno conveniente. Poiché i problemi dell'immagazzinamento e del deposito definitivo dei residui prodotti dai reattori termici, sono ben lungi dall'essere completamente risolti, il Comitato ritiene che il ritrattamento offra un notevole contributo alla loro soluzione.

1.4. Il Comitato considera essenziale acquisire, nell'immediato futuro, un'adeguata esperienza nel processo di ritrattamento dei combustibili ad ossidi fortemente irradiati. È importante che gli impianti su larga scala siano sperimentati a fondo allorché si richieda loro di soddisfare il programma di produzione imposto dalla previsione di un accresciuto fabbisogno di energia nucleare. Il Comitato è perfettamente al corrente che il ritrattamento non è un processo chimico complicato. Tuttavia, la necessità di accurati controlli richiede un'ingegneria che garantisca un regolare funzionamento operativo. La progressiva conversione di un impianto a capacità ridotta in un impianto con una capacità di oltre 1 000 tonnellate annue può comportare alcune difficoltà. Sarebbe quindi una politica giudiziosa iniziare a costruire, nel prossimo futuro, impianti su larga scala affinché la Comunità possa disporre del tempo sufficiente per la creazione di una capacità di ritrattamento dei combustibili ad ossidi adeguata alle sue esigenze future.

1.5. Il Comitato ritiene inoltre che la Comunità non dovrebbe seguire la politica negativa adottata dagli Stati Uniti per quanto concerne il ritrattamento per scopi pacifici. La Comunità dispone di limitate risorse proprie di combustibili fossili e di uranio e si trova quindi in una situazione del tutto diversa. Il Comitato osserva tuttavia che il programma INFCE (International Nuclear Fuel Cycle Evaluation) è in fase di attuazione e, a suo avviso, i risultati di quest'ultimo potranno senz'altro influenzare in qualche modo sia la politica internazionale sia quella interna degli Stati Uniti.

1.6. Il Comitato è profondamente convinto che uno dei problemi più gravi che si pongono alla comunità mondiale sia rappresentato dal pericolo della proliferazione degli armamenti nucleari. Il Comitato quindi approva la proposta di costituire un gruppo di lavoro della Commissione con il compito di esaminare a fondo tutti gli aspetti di questo problema. Esso sottolinea però la necessità di evitare doppioni con il lavoro che si sta compiendo in tal campo nel quadro dello INFCE o di altri organismi internazionali. Inoltre, i rischi di proliferazione che possono derivare da una politica per il ritrattamento devono essere confrontati con i rischi che può comportare una politica per l'energia nucleare che non preveda il ritrattamento. La creazione di «centri» regionali contribuirà a ridurre al minimo tali rischi, essendo in tal modo sotto controllo il numero degli impianti di ritrattamento. Difficilmente però tutti i paesi si troveranno completamente d'accordo su di una proposta di questo genere ed è quindi di importanza vitale creare qualche forma di controllo internazionale sulla proliferazione degli impianti di ritrattamento.

1.7. Il problema della sicurezza dei lavoratori dell'industria nucleare e della popolazione in generale, è della massima importanza. Il fatto che sino ad ora le norme di sicurezza in vigore nel settore nucleare siano estremamente severe, non dovrebbe condurre ad un atteggiamento compiacente nei confronti del mantenimento delle precauzioni di sicurezza.

1.8. In relazione a ciò, il Comitato intende evidenziare i seguenti punti:

- la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti superati non devono essere indebitamente ritardati. È necessario che sia ridotta sempre al minimo, e senz'altro entro i limiti raccomandati, l'esposizione alle radiazioni;
- nella progettazione degli impianti occorre prevedere una riduzione delle operazioni necessarie alla manutenzione in modo da ridurre al minimo indispensabile il pericolo di esposizione alle radiazioni del personale addetto alla manutenzione;
- si dovrebbe creare una solida infrastruttura di gestione per garantire il mantenimento di severe norme di sicurezza e la formazione del personale;
- il Comitato vorrebbe altresì menzionare il suo studio «Codice comunitario per la sicurezza nucleare» adottato il 28 aprile 1977.

1.9. Il Comitato concorda con l'opinione della Commissione secondo cui occorre proteggere l'ambiente circostante i grandi impianti contro l'inquinamento ed approva la proposta di avviare un programma di R & S in questo campo. Tuttavia, esso ritiene che, riferendosi specificamente alla comunicazione della Commissione, l'inquinamento atmosferico sia soltanto un aspetto dell'intero problema e sottolinea l'importanza di continuare le ricerche concernenti tutte le possibili catene biologiche nelle quali è coinvolto l'uomo (catena alimentare, ecc.). I possibili rischi di inquinamento costituiscono sì un grave problema, ma il Comitato sottolinea che questi problemi possono assumere una particolare gravità in prossimità dei

confini nazionali. Tutte le azioni in questo senso, che potrebbero rientrare benissimo nel programma di R & S della Comunità, assumeranno un significato sempre maggiore nel potenziamento del programma per l'energia nucleare. Il Comitato ritiene inoltre che nel perseguire tali azioni di R & S sia necessario garantire che lo sviluppo degli aspetti ingegneristici del problema tengano conto dei progressi della tecnologia nucleare.

1.10. Il Comitato approva la proposta di istituire un comitato ad hoc con il compito di assistere la Commissione ed il Consiglio nell'elaborazione di una strategia comunitaria per il ritrattamento. Esso prevede che nell'elaborazione di una tale strategia a livello comunitario sorgeranno inevitabilmente moltissimi problemi di carattere economico, strutturale e politico. È quindi essen-

ziale che tutti gli ambienti economici e sociali interessati dei singoli Stati membri siano adeguatamente rappresentati. L'azione di questo comitato sarà di importanza vitale per definire i necessari particolari non ancora precisati nelle attuali proposte della Commissione, e per «garantire un'equa ripartizione delle attività tra le parti interessate» come proposto dalla Commissione nel progetto di mandato al comitato ad hoc. Soltanto mediante una tale convenzione sarà possibile attuare, in uno spirito veramente comunitario, la strategia proposta dalla Commissione per il ritrattamento dei combustibili nucleari irradiati. Il Comitato osserva che il comitato ad hoc dovrà presentare una relazione alla Commissione ed al Consiglio entro la fine del 1978. Esso gradirebbe esprimere la propria opinione su tale relazione prima che sia ultimata e quando si riterrà che essa possa contenere elementi sufficienti per un giudizio più approfondito.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito alle proposte di direttive del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni alle macchine utensili ed alle macchine destinate alla lavorazione dei metalli, del legno, della carta e di altri materiali e alle molatrici a motore portatili

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 23 del 27 gennaio 1978, pagine 4 e 19.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 23 gennaio 1978,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza il 31 gennaio 1978, con la quale è stato affidato alla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di predisporre un parere ed una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi» nel corso della riunione del 10 maggio 1978,

ascoltata la relazione del sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi il 31 maggio e il 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva le due proposte di direttiva, con riserva delle seguenti osservazioni.

1. Osservazioni generali

Il Comitato approva, nella sostanza, le due proposte di direttiva in quanto esse hanno come oggetto l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, evitando, in particolare, di introdurre nuovi ostacoli negli Stati dove tali legislazioni ancora non esistono.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

2. Osservazioni particolari

2.1. Dato che ai fini dell'applicazione della direttiva-quadro, le sottovoci 84.45 B e C e le voci 84.49 e 85.05 della nomenclatura della tariffa doganale comune non sono abbastanza esplicite, bisognerebbe definire in maniera più precisa i tipi di macchine.

2.2. Al primo paragrafo dell'articolo 26, sarebbe auspicabile sostituire la frase «se le modifiche apportate mirano a conseguire . . .» con «se le modifiche apportate riescono a conseguire . . .».

2.3. Sarebbe opportuno formulare l'inizio del punto 1 dell'allegato II nel modo seguente:

«Gli organismi autorizzati incaricati della verifica della buona esecuzione dell'esame degli apparecchi».

Parere in merito ad una proposta di settima direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Regime comune d'imposta sul valore aggiunto applicabile al settore degli oggetti d'arte da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 26 del 1° febbraio 1978, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, gli articoli 99, 100, e 198.

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari economici e finanziari» l'incarico di elaborare un parere in merito,

ascoltata la relazione del sig. Peyromaure-Debord-Broca, relatore, e visto quanto deliberato dai membri della sezione nella riunione del 16 maggio 1978,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 159ª sessione plenaria del 31 maggio/1º giugno 1978 (seduta del 1º giugno),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 28 voti favorevoli, 16 contrari e 28 astensioni:

1. Introduzione

1.1. Nel presentare la proposta di 7ª direttiva in esame concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA applicabile agli oggetti d'arte, da collezione, di antiquariato e di beni d'occasione, la Commissione rispetta l'obbligo impostole dall'articolo 32 della 6ª direttiva IVA del 17 maggio 1977.

1.2. Detto articolo aveva lasciato ciascuno Stato membro temporaneamente libero di mantenere il sistema da essi prescelto ed applicato.

1.3. Dalla tavola riportata appresso risulta che le attuali situazioni fiscali sono molto diverse, sia per la struttura dei regimi prescelti, sia per le aliquote IVA in vigore in ciascuno Stato.

1.4. Allo scopo non solo di armonizzare, ma anche di neutralizzare gli effetti sul traffico e sui circuiti degli articoli in questione, la Commissione, anche se con un certo ritardo, sottopone le seguenti disposizioni.

2. Principi di base della direttiva

2.1. Per rendere più comprensibile il resto del parere, sembra necessario sintetizzare i principi essenziali della direttiva.

In primo luogo, gli articoli sono classificati in tre categorie:

- a) Oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato (articolo 2), fra cui sono inclusi quelli che contengono oro e altro metallo prezioso ovvero sono ornati di pietre preziose, a condizione che il valore delle suddette materie non superi il 50% del prezzo di vendita dell'oggetto in questione.
- b) I beni d'occasione in generale (articolo 3).
- c) Taluni beni d'occasione (articolo 4): autovettura da turismo, motociclette, aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, caratterizzati dal fatto che sono altresì soggetti a regolamentazioni che consentono di identificare i vari passaggi di proprietà.

In secondo luogo, le vendite e le importazioni di oggetti d'arte da parte dell'artista stesso sono esonerate dall'IVA.

In terzo luogo, la direttiva autorizza un soggetto passivo a sottoporre le sue attività relative agli articoli che rientrano nella direttiva, al regime normale dell'IVA. Nel caso in cui non si ricorra a tale facoltà, è applicabile il regime previsto dalla direttiva.

In quarto luogo, il diritto alla deduzione può essere esercitato solo al momento della cessione da parte del soggetto passivo-rivenditore. Tale diritto è limitato ai casi d'importazione ed esportazione per gli oggetti d'arte e affini, e ai casi di esportazione unicamente per i beni d'occasione considerati all'articolo 3.

Il regime rispettivamente applicabile alle 3 categorie può riassumersi nel modo seguente:

Prima categoria

La base imponibile è fissata al 30% del prezzo di vendita, ma in compenso l'imposta assoluta al momento dell'acquisto da parte del soggetto passivo-rivenditore non sarà detraibile allo stesso modo di quella relativa ai servizi e ai beni impiegati ai fini della suddetta attività.

Se l'acquisto riguarda un oggetto importato dal soggetto passivo-rivenditore, l'IVA assoluta al momento dell'importazione dà diritto a una deduzione del 70% del suo importo alla quale può procedere solo al momento della cessione del bene da parte del soggetto passivo-rivenditore.

REGIME RELATIVO AGLI OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTIQUARIATO

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
- Cessioni effettuate da un soggetto passivo rivenditore	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita senza imposta o alla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto, su scelta del soggetto passivo per ciascuna operazione	Tassazione sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, opzione per il regime normale per ciascuna operazione	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale
- Cessioni ed importazioni eseguite dall'artista stesso	Esonero	Esonero	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Tassazione	Esonero
- diritto a deduzione nel regime interno	Nessuno	Diritto da deduzione dell'imposta che grava sui costi	Esclusione del diritto a deduzione per l'imposta sull'acquisto del bene, salvo opzione per il regime normale. Deduzione degli altri inputs							
- Importazioni	Tassazione sul valore del bene e diritto a deduzione del 70% dell'imposta versata	Esonero delle importazioni effettuate: dall'artista, da una galleria d'arte (quando il bene è stato acquistato all'artista da commercianti che destinano i beni alla vendita; tassazione al 30% del valore negli altri casi	Esonero per gli oggetti acquistati direttamente all'artista. Creatore dopo il 1° 4. 1973, e in certi casi di reimportazione. Altrimenti: tassazione sul valore normale							
- Esportazioni	Diritto a deduzione dell'imposta dovuta o versata al momento dell'acquisto	Esonero (aliquota zero)	Esonero (aliquota zero)							

REGIME DEI BENI D'OCCASIONE

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
- Cessioni effettuate da un soggetto passivo rivenditore di beni acquistati presso un non assoggettato che non abbia avuto diritto a deduzione	Base imponibile fissata al 30% del prezzo di vendita. Tale regime può, su opzione dei rivenditori, essere applicato alle cessioni dei beni acquistati presso soggetti passivi	<i>Principio:</i> base imponibile è la differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. <i>Tuttavia,</i> tale differenza può essere calcolata globalmente per periodo di dichiarazione. Inoltre, i commercianti possono sottoporre ciascuna operazione a una tassazione sul prezzo di vendita totale	Regime normale, eccetto che per i beni di cui al paragrafo 5.	Tassazione sulla differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita con riserva di autorizzazione. Altrimenti, regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale
- Diritto a deduzione nel regime interno	Nessuno	In caso di tassazione sulla differenza fra prezzo di vendita e prezzo di acquisto: diritto a deduzione dell'imposta sul costo d'intervento del commerciante. In caso di tassazione sul prezzo di vendita totale: diritto a deduzione completa								
- Importazioni	Tassazione sul valore normale senza deduzione	Tassazione sul valore normale								
- Esportazioni	Deduzione dell'imposta dovuta o versata al momento dell'acquisto	Esonero (aliquota zero)								

REGIME DI TALUNI BENI D'OCCASIONE

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
<i>Beni d'occasione</i>										
- Beni considerati	Autovetture da turismo, rimorchi, motociclette, aerei da turismo e imbarcazioni da diporto		Autovetture da turismo, roulotte e motociclette	Stessi beni di quelli considerati dalla proposta	Autovetture da turismo con meno di 10 posti					Autovetture, camioncini, autotreni il cui peso sia inferiore a 4 tonnellate
- Cessioni eseguite da un soggetto passivo rivenditore di beni acquisiti presso un non assoggettato o presso un soggetto passivo che non ha beneficiato del diritto a deduzione	Tassazione sul prezzo di vendita del bene, con diritto a deduzione di un importo IVA calcolato sulla base del prezzo d'acquisto (entro il limite dei 4/5 dell'importo dovuto sulla rivendita)	Stesso regime del paragrafo 4 per le autovetture da turismo, le biciclette e le motociclette (però: aliquota diversa a seconda della base imponibile scelta)	Tassazione della differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Nessun diritto a deduzione. Opzione per il regime normale	Regime normale con riserva di rispettare alcuni valori minimi d'imposizione per le autovetture cedute all'interno stesso del paese o importate (imposta al consumo del 25 % sulle vendite effettuate dai privati)	Imposizione delle cessioni effettuate, come occasione da parte di un privato o di un soggetto passivo che non abbia avuto diritto a deduzione. Il cedente emette una fattura che indica il prezzo senza imposta e l'importo dell'imposta. Tale imposta è superiore al resto dell'imposta dovuta dal cedente che non versa niente al fisco. Tale imposta è dedotta dal soggetto passivo che rivende il bene (fino a concorrenza dell'imposta fatturata al momento di tale rivendita)	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Regime normale	Quando i beni venduti da un soggetto passivo non sono stati tassati al momento del loro acquisto da parte dello stesso (acquisto da un privato), imposta sull'84,75 % della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Tale imposta non deve figurare sulla fattura. Se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto: nessuna tassazione

	Proposta	Francia	Regno Unito	Belgio	Lussemburgo	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Irlanda	Italia	Danimarca
<i>Beni d'occasione</i>										
- Esportazioni	Deduzione dell'imposta entro il limite dei 4/5		Esonero (aliquota zero)							
- Importazioni	Regime normale		Tassazione sul valore normale, con esclusione del diritto a deduzione							
- Scambi di beni della stessa natura fra un soggetto passivo ed un non assoggettato						Il «valore normale» di un'autovettura d'occasione deve entrare nella base imponibile della vettura nuova ceduta dal professionista	Il valore del bene d'occasione scambiato non è compreso nella base imponibile del bene nuovo dello stesso tipo	Tassazione sulla differenza fra il prezzo del bene ceduto e il valore del bene ritirato. Quest'ultimo è tassato secondo il regime normale, quando viene rivenduto dal professionista		

Il soggetto passivo-rivenditore ha diritto a dedurre completamente l'imposta sul valore aggiunto dovuta al momento dell'acquisto, se i beni vengono rivenduti all'esportazione.

Seconda categoria

I principi sono gli stessi validi per la prima categoria.

Conformemente ai principi fondamentali dell'IVA, tale regime non si applica però, nel caso di acquisti effettuati dai soggetti passivi rivenditori, a coloro che sono soggetti ai regimi normali.

Tuttavia, al momento della rivendita tale regime può, su opzione del soggetto passivo-rivenditore, essere esteso ai prodotti d'occasione acquistati da altri soggetti passivi. Le modalità saranno stabilite da ciascuno Stato membro.

Terza categoria

Il diritto, per il soggetto passivo-rivenditore, alla deduzione dell'IVA sul prezzo d'acquisto risulterà dall'applicazione dell'aliquota IVA dovuta sul valore d'acquisto, che egli dovrà provare, anche se non è stata pagata.

In caso d'esportazione, l'importo detraibile non potrà superare i 4/5 dell'imposta calcolata sul valore dichiarato all'esportazione.

Le norme fondamentali sono conformi a quelle fissate per la prima e la seconda categoria.

In conclusione, si può dire che la direttiva ha definito i principi di un'IVA di carattere forfettario nelle sue strutture con la possibilità di inserire o reinserire nel regime normale i beni considerati.

3. Dibattito generale

3.1. Il dibattito ha riguardato i seguenti punti:

3.1.1. Perché si sono cercate soluzioni che comportano a livello delle strutture, formule forfettarie? Il «forfait» può essere considerato non corrispondente

alla realtà, viste certe particolari caratteristiche e a seconda della diversità delle situazioni, del numero degli stadi o delle operazioni intermedie (per esempio, veicoli d'occasione).

3.1.2. L'obbligo di prevedere in un quadro comune tre categorie di articoli relativamente eterogenei, e misure particolari per talune situazioni, sembra dimostrare che, volendo semplificare, si faranno nascere probabilmente altre complicazioni al livello dell'interpretazione delle misure d'applicazione o al livello dei controlli.

3.1.3. Perché esonerare l'artista? Non ci si trova in tal caso in presenza di un'apertura troppo ampia che permette delle deviazioni di traffico?

3.1.4. Si tratta di una vera e propria armonizzazione?

3.1.5. Perché non si è scelto il quadro normale dell'IVA?

3.1.6. Perché non si è completato tale sistema introducendo un'aliquota armonizzata d'IVA, sotto una forma o l'altra?

3.2. Osservazioni sul primo punto

3.2.1. Il problema consiste anzitutto nella difficoltà di definire i mezzi per reinserire nel ciclo dell'IVA prodotti che ne erano usciti da molto tempo o che vi entrano per la prima volta. Bisogna, in particolare, trovare il modo per reintrodurre un certo diritto alla deduzione a monte. Su richiesta degli interessati, bisognava evitare inoltre di rivelare il margine di utili. L'unico criterio poteva essere pertanto, salvo casi particolari, solo quello del prezzo di vendita pagato dal soggetto passivo-rivenditore. Partendo da tale principio si potevano trovare solo norme forfettarie ed adattate a ciascuna categoria di articoli.

3.2.2. Quanto alla scelta dell'aliquota forfettaria, essa non può essere espressa che in una media, tenuto conto della prassi seguita nella professione. Essa non può essere paragonata al rigorismo dell'IVA che caratterizza l'intero ciclo economico fino al consumo finale. La difficoltà sorge quando il consumatore rivende dei prodotti durevoli d'occasione, reinserendoli nel circuito economico normale.

3.2.3. Non si possono esonerare tali attività dei beni d'occasione senza correre il pericolo di provocare gravi perdite di bilancio.

3.3. Osservazioni sul secondo punto

3.3.1. In seguito ad un'analisi quanto più esatta possibile, si sono classificati tutti gli articoli in tre categorie. Si tratta di una scelta necessaria, ma la cui rigorosità non può essere evidentemente assoluta.

3.3.2. Tuttavia, un certo numero di norme comuni permetteranno sia l'inserimento in un mercato comunitario, che un controllo reale semplice, attraverso l'obbligo di rispettare tali regole. Tutto ciò non può che favorire un'armonizzazione fiscale necessaria al mantenimento di un mercato che non presenti deviazioni economiche degne di nota per cause fiscali.

3.4. Osservazioni sul terzo punto

3.4.1. È sembrato difficile fare dell'artista un soggetto passivo all'IVA. Infatti il controllo fiscale dell'artista in tutti gli aspetti della sua creazione sembra porre difficoltà maggiori di quelle prevedibili in una regolamentazione a valle, anche se ciò può portare a certe deviazioni probabilmente limitate.

3.4.2. È evidente che queste ultime possono esistere, indipendentemente dalla situazione fiscale, per oggetti di piccole dimensioni e di valore elevato.

Infatti, l'articolo 2, paragrafo 2, non è chiaro, poiché non risulta in tutta chiarezza che l'esonerazione riguarda solamente le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte creati dall'artista.

3.5. Osservazioni sul quarto punto

3.5.1. È evidente che l'armonizzazione è solo parziale. Essa riguarda unicamente le strutture dell'IVA, conformemente agli obiettivi della sesta direttiva.

3.5.2. D'altra parte, non si può dire che attualmente esista una qualsiasi armonizzazione in tale settore. I sistemi in vigore nella Comunità sono diversi, come pure diversi sono quelli applicati all'esterno di essa.

3.5.3. Ne risultano delle perturbazioni sul mercato e delle modifiche nel circuito.

3.5.4. Come si era giudicata opportuna una base imponibile, comune per l'IVA, così si doveva trovare il modo

per trovarne una, sia pure imperfetta, per gli articoli in questione.

3.5.5. Tale era in ogni caso l'incarico assegnato alla Commissione nella sesta direttiva.

3.5.6. In mancanza di una formula sostitutiva, cos'altro si può proporre, se non di discutere sul livello di un provvedimento che avrà comunque carattere forfettario?

3.6. Osservazioni sul quinto punto

3.6.1. Non si poteva applicare la sesta direttiva, cosa che sarebbe stata fatta nel caso della sua messa a punto, se non si avesse voluto respingerla.

3.6.2. La peculiarità delle transazioni riguardanti i beni d'occasione, con interruzioni nel ciclo economico continuo fra soggetti passivi, può solo condurre a norme «sui generis», quando avviene il reinsediamento in detto ciclo.

3.7. Osservazioni sul sesto punto

3.7.1. Si tratta del problema di completare le strutture forfettarie armonizzate con un'aliquota unica armonizzata, che presenta il vantaggio di un maggiore equilibrio del sistema, si da evitare qualsiasi tipo di distorsione della concorrenza causata dalle aliquote.

3.7.2. Tuttavia, quelle esistenti sono diversissime tra loro a seconda che gli Stati si siano basati sulla nozione d'occasione (scegliendo quindi un'aliquota bassa) o sul valore d'antichità, o di collezione della qualità del metallo adoperato (scegliendo un'aliquota elevata).

3.7.3. A seconda che si considerino tutte queste attività più o meno marginali e a seconda che si desideri essere una sede adeguata ad accogliere le stesse nella Comunità, si potrà forse ottenere un consenso.

3.7.4. Si potrebbe forse prevedere che, senza armonizzare l'aliquota, la direttiva ne indichi i criteri di scelta per l'applicazione in ciascuno Stato, affinché quelle scelte dagli Stati si collochino in una forcella ristretta che rappresenterebbe già un inizio di armonizzazione.

3.7.5. Tuttavia, tale aspetto del problema esula comunque dall'oggetto attuale della proposta di direttiva all'esame del Comitato economico e sociale.

4. Osservazioni di carattere particolare

Articolo 1

Paragrafo 1

Questo paragrafo stabilisce come dev'essere applicata L'IVA:

- a) alle cessioni effettuate da soggetti passivi che acquistano per rivendere.
- b) ai trasferimenti dei beni in questione effettuati da persone che esercitano una professione d'intermediario, di qualunque natura essa sia.

Non vi è nulla da dire su tali principi, essendo conformi alla nozione di cessione, che è il fatto generatore dell'assoggettamento all'IVA.

Tuttavia, in occasione dell'esame dell'articolo in parola è sorto il problema specifico della situazione fiscale dei banditori e delle transazioni che avvengono tramite loro sul mercato delle aste pubbliche. Taluni consiglieri temevano infatti che la direttiva pregiudicasse il regime fiscale di quella categoria di intermediari che sono i banditori, di cui solo la commissione è soggetta all'IVA, in base alla sesta direttiva.

Dopo un esame approfondito, il Comitato è arrivato alla conclusione che il problema non sussiste per le ragioni seguenti:

In realtà la settima direttiva non tassa le professioni, bensì i beni, quando vengono ceduti. La cessione fra privati non è quindi imponibile, non essendo essi soggetti passivi. Lo stesso vale se, in tal caso, si ricorre all'intervento di un banditore per mettere i privati in contatto fra loro, poiché la cessione viene effettuata direttamente fra di essi. La situazione cambierebbe, se il bene da vendere fosse consegnato al banditore e quest'ultimo procedesse direttamente alla cessione.

Se interviene una società di vendita pubblica, essa avrà preso a carico il bene da vendere e lo cederà all'acquirente fatturando — sia che si tratti di un privato che di un professionista soggetto passivo — il prezzo di vendita più l'IVA, conformemente alla norma prevista al paragrafo 3 dell'articolo 2. Essa verserà l'IVA al fisco.

Da ciò risulta quindi che il banditore, se resta un semplice mandatario o intermediario, e non compie alcun atto di

cessione, sarà soggetto solo all'IVA sulla commissione che riceve.

Questa analisi è la sola conforme alla distinzione fatta all'origine fra la professione e il bene.

Paragrafo 2

Nessuna osservazione.

Paragrafo 3

Questo paragrafo stabilisce il principio del diritto di opzione per il regime normale fissato dalla 6^a direttiva.

Paragrafo 4

Nessuna osservazione. L'articolo 15 delle 6^a direttiva, considera i casi di esonero validi per la 7^a direttiva, l'articolo 24 riguarda il regime particolare delle piccole imprese valido anch'esso per la 7^a direttiva.

Articolo 2

Paragrafo 2

Come già detto nelle osservazioni generali, dal testo proposto non risulta in modo inequivocabile che l'esonero riguarda esclusivamente le cessioni e le importazioni di oggetti d'arte creati dall'artista stesso.

Paragrafo 3

Questo paragrafo è stato oggetto di critiche a causa del 30% del prezzo di vendita previsto come base imponibile per l'IVA. È stato precisato che tale percentuale, anche se costituisce una media, non copre tutte le realtà economiche. È stata proposta una facoltà di opzione, per ogni vendita, fra il sistema prospettato dalla Commissione e un sistema basato sull'imposizione del margine di utile effettivo, che andrebbe beninteso provato. È stato anche suggerito di lasciare agli Stati membri il compito di disciplinare tale aspetto del problema.

Al Comitato è sembrato però che l'imposizione del margine effettivo a ciascuno stadio non rientri più nel sistema del circuito continuo dell'IVA, e si ritorni a un sistema di non deducibilità; inoltre, a livello della Comunità, l'amministrazione rigida della prova dell'ammontare del margine d'utile sembra porre dei problemi.

Riguardo l'esercizio di un diritto d'opzione per ogni vendita, è certo che il controllo diventa molto difficile.

Quando vi è possibilità di opzione a livello comunitario, ciò può riguardare unicamente la totalità dell'attività interessata e la scelta potrà essere solo tra la norma comune IVA e un sistema forfettario sufficientemente vincolante: ciò è appunto quanto offre il terzo paragrafo dell'articolo 1.

Il Comitato ha respinto d'altra parte il principio di lasciare agli Stati membri la facoltà di disciplinare il contenuto di detta opzione, poiché in tal caso si farebbe una grossa breccia nel principio di un'armonizzazione minima necessaria, con conseguenze imprevedibili.

Paragrafo 4

Questo paragrafo fissa, per gli oggetti interessati da questo articolo, a 50 % del prezzo di vendita la parte autorizzata di metalli preziosi. Tale disposizione è stata criticata poiché, dato che l'antichità o le qualità artistiche dell'oggetto in questione vengono valutate in modo diverso a seconda dell'acquirente, il valore rappresentato da detta percentuale può anch'esso variare considerevolmente. Del resto, la valutazione del 50 % sarà comunque molto relativa. Il Comitato ritiene che, anche se tale criterio sembra necessario, le conseguenze che esso produrrà restano evidentemente imprevedibili.

Paragrafo 6

Questo paragrafo prevede le modalità di applicazione dell'IVA agli articoli in oggetto, quando essi sono importati. Il diritto a deduzione è limitato al 70 % dell'importo IVA assolta alla importazione e potrà essere esercitato solo al momento della cessione alla rivendita.

Sono state mosse critiche tanto alla limitazione del diritto alla deduzione quanto all'impossibilità di procedere immediatamente a tale deduzione limitata, cosa questa che rappresenterà un onere particolarmente gravoso per il settore.

Se taluni hanno sostenuto la necessità di disporre nella Comunità di un mercato attivo per gli oggetti di antiquariato e per gli articoli di occasione, il Comitato, pur approvando tale obiettivo, non vede perché si dovrebbe avere una deviazione di traffico verso l'esterno della Co-

munità per il solo fatto che l'importazione di detti oggetti sarebbe soggetta alle stesse imposte che gravano su altri articoli. A prescindere dalla norma forfettaria incorporata in tale regime d'eccezione, il principio dell'imposizione al momento dell'importazione da parte di un soggetto passivo rivenditore non può che essere rispettato. Tuttavia, il Comitato riconosce che il rinvio della deduzione rappresenta un onere finanziario. Esso si chiede se nella fattispecie la posizione assunta dalla Commissione sia giustificata, poiché si tratta di un'IVA assolta e non di un diritto estimativo a deduzione forfettaria che scatterebbe solo al momento della rivendita.

Articolo 4

Paragrafo 3

Questo articolo prevede che il diritto a deduzione è limitato ai 4/5 dell'imposta dovuta alla rivendita dei beni in questione e ciò significa che si presuppone un margine d'utile medio del 20 %.

Taluni si sono chiesti se tale limitazione del margine permetta di procedere ad una giusta imposizione di tutte le operazioni connesse con la vendita di un'autovettura nuova con ritiro della vettura usata.

Il Comitato prende atto delle ragioni addotte dalla Commissione, la quale ritiene che, nella misura in cui interviene un privato non soggetto all'imposta, sono forse possibili facoltà di stima per difetto o per eccesso all'acquisto o alla vendita. Rimane però sempre il fatto che tale provvedimento ha carattere d'eccezione.

5. Conclusioni

Dopo un esame approfondito il Comitato respinge il progetto di 7ª direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sul valore aggiunto.

Il Comitato chiede alla Commissione e al Consiglio di attenersi alle vigenti norme generali in materia d'IVA e di desistere dall'adottare un regime speciale complicato e inattuabile di cui non si vede inoltre la necessità pratica. Il contribuente si attende dalla armonizzazione fiscale in Europa una semplificazione e non nuove oberanti difficoltà.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'inquinamento marino causato dal trasporto di idrocarburi (Amoco-Cadiz)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 146 del 21 giugno 1978, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 2 maggio 1978 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sul progetto di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198, primo comma, seconda riga,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 3 maggio 1978,

vista la propria decisione del 30 maggio 1978 di nominare, conformemente all'articolo 18 del regolamento interno, un relatore generale e ciò a motivo dell'urgenza in materia,

visto l'articolo 46 del regolamento interno,

ascoltato il rapporto introduttivo del relatore generale, signor Hoffmann,

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria, del 31 maggio e 1° giugno 1978),

considerando che in passato esso ha più volte manifestato la propria preoccupazione per la crescente contaminazione dei mari cagionata dagli idrocarburi;

considerando che attualmente non esistono strumenti comunitari o internazionali atti ad evitare catastrofi ecologiche dovute alle petroliere,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato ha appreso che la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa all'inquinamento marino causato dal trasporto di idrocarburi (Amoco-Cadiz).

Esso reputa che le istituzioni comunitarie debbano attuare quanto prima provvedimenti efficaci in materia.

2. Il Comitato si riserva il diritto di pronunciarsi successivamente sulle proposte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio per l'attuazione di un'azione concertata a livello comunitario nel campo dell'analisi dei microinquinanti organici nell'acqua

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 54 del 3 marzo 1978, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 13 febbraio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 14 febbraio 1978,

vista la decisione presa il 6 marzo 1978 dal proprio presidente di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» il compito di predisporre un parere e una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» il 2 e 3 maggio 1978,

ascoltata la relazione di Sir John Peel, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 159^a sessione plenaria del 31 maggio e del 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Introduzione

1.1. Il problema di soddisfare il fabbisogno d'acqua della crescente popolazione urbana e delle industrie è

molto importante. Ancora più impellente è il problema della qualità dell'acqua potabile e di quella destinata alla preparazione dei cibi. In alcune aree si può riciclare fino al 60% dell'acqua potabile, e vi è un rischio sempre maggiore di contaminazione da prodotti chimici sintetici presenti negli scarichi domestici, nei detriti e nei rifiuti industriali e nei deflussi agricoli che si infiltrano sia nelle acque di superficie che in quelle sotterranee. Sono note molte migliaia di tali sostanze chimiche, ed esse possono essere presenti come microinquinanti nell'acqua potabile, nella loro forma originaria o alterati biologicamente prima dell'estrazione. Anche se molti di tali microinquinanti sono innocui sia per la vita umana che per quella animale, molti altri sono, come noto, estremamente nocivi ed alcuni, come una parte degli idrocarburi aromatici policiclici, possono essere cancerogeni.

1.2. Nel novembre 1972, fu firmato un accordo sul progetto COST 64 b) dai sei paesi originari delle Comunità e da 6 paesi non membri, inclusi la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito. Tale progetto di ricerca, che continuò fino alla fine del 1975, era intitolato «Analisi dei microinquinanti organici dell'acqua» e pur riguardando principalmente la metodologia, portò alla stesura di un elenco completo di inquinanti. I risultati sono riportati nella relazione conclusiva del comitato di gestione (doc. EUCO/MDU/74/76). Nella suddetta relazione, si afferma che sarebbe altamente auspicabile avviare un nuovo programma di ricerca allo scopo di definire i particolari di tecnologie non ancora completamente elaborate.

1.3. La presente proposta tiene conto delle raccomandazioni del comitato consultivo in materia di gestione dei programmi per la ricerca ambientale che ha convenuto unanimamente che il programma soddisfa le esigenze di ricerca della Comunità, e che il contenuto scientifico e tecnico è valido.

1.4. La presente proposta d'azione concertata per l'«analisi dei microinquinanti organici nell'acqua» durerà 4 anni, sarà dotata di 8 milioni di UCE provenienti da risorse nazionali e di 600 000 UCE del bilancio comunitario. Gli obiettivi saranno:

- sviluppo e valutazione dell'attrezzatura e dei metodi per rivelare basse concentrazioni di microinquinanti organici nell'acqua;
- raccolta dei dati ricavati con gli spettrometri di massa sulle caratteristiche di detti inquinanti;
- costituzione di un inventario dei microinquinanti.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato si congratula vivamente con la Commissione per i progressi già effettuati in questo campo, e accoglie favorevolmente l'avvio di un programma di azione concertata per il proseguimento della ricerca. Il progetto COST 646 ha già condotto a uno sviluppo notevole della cooperazione e della collaborazione nel campo della ricerca tra i laboratori degli Stati membri che ad essa partecipano, e l'attuale progetto dovrebbe rafforzare ulteriormente tale tendenza. Ciò diventa sempre più necessario, in quanto si devono ancora sviluppare metodi adeguati per la rivelazione, l'identificazione e la valutazione quantitativa di molti composti. Il Comitato ritiene che i singoli paesi non potrebbero attuare isolatamente nei tempi fissati un così vasto programma, e che il coordinamento da parte di un direttore di progetto e di un comitato di esperti per un'azione concertata avrebbero la conseguenza, non solo di mettere in comune le risorse, ma anche di avviare uno scambio di informazioni e di garantire un'ampia diffusione delle conoscenze che saranno acquisite nel corso del programma.

2.2. Il Comitato spera che le raccomandazioni del comitato consultivo in materia di gestione dei programmi concernenti «la rapida divulgazione delle conoscenze, nonché l'accurata valutazione dei risultati che riguardano la realizzazione pratica di detto programma» siano pienamente attuate al termine dello stesso.

2.3. Il Comitato fa notare che l'obiettivo del programma può estendersi all'analisi di microinquinanti in altri ambienti (suolo e aria), ma insiste affinché non ci sia un'eccessiva dispersione, a meno che non si constati una chiara sovrapposizione delle tecnologie applicate con quelle adottate per gli altri ambienti, e per l'acqua. In effetti si tratta di campi di ricerca distinti che non dovrebbero essere inclusi in questo progetto, eccetto nei casi in cui abbiano un effetto diretto sull'inquinamento dell'acqua, per esempio: raccolta di inquinanti atmosferici nelle precipitazioni, scarichi provenienti da zone agricole, ecc.

2.4. Anche se lo sviluppo e la valutazione dei metodi per la rivelazione e la valutazione quantitativa dei numerosi microinquinanti già identificati costituisce un primo passo essenziale, il problema fondamentale resta quello di determinare sostanze che, anche in quantità minime, possono essere nocive alla salute: il Comitato ritiene pertanto che i lavori in tale settore andrebbero considerati prioritari. Anche se il problema «salute» non è incluso nel programma in oggetto, il Comitato si augura che si tenga conto di questo importante aspetto cui viene dedicata particolare attenzione in molti paesi all'interno e all'esterno della Comunità e in seno ad alcune organizzazioni internazionali.

2.5. Il Comitato fa rilevare che la realizzazione del programma di ricerca descritto nei particolari nell'allegato 2 delle proposte della Commissione richiederà lo stanziamento di circa 8 milioni di UCE da parte degli Stati membri e di 600 000 UCE da parte dei fondi comunitari. Il Comitato ritiene che gli stanziamenti previsti per questo importante settore del controllo e della protezione del fabbisogno d'acqua dall'inquinamento di sostanze nocive siano del tutto inadeguati e che la Commissione dovrebbe essere molto più ambiziosa nella sua impostazione del problema e proporre degli stanziamenti molto più consistenti a favore della ricerca comunitaria.

2.6. Il Comitato vorrebbe inoltre sottolineare altri due punti.

- Il Comitato ritiene che sorgessero probabilmente dei problemi in connessione coll'autonomia delle università o delle altre istituzioni interessate o con la riservatezza sui risultati ottenuti dalla ricerca.
- Il Comitato teme che non siano messi a disposizione, a livelli nazionali, i fondi necessari per completare il programma e spera che in tal caso vengano reperiti i fondi atti a colmare tali lacune finanziarie.

2.7. A proposito dell'allegato 2 A, il Comitato si chiede come saranno suddivisi gli stanziamenti per i vari programmi di ricerca fra i vari paesi, specialmente dato che non si fa alcun riferimento al ruolo degli Stati che non fanno parte della Comunità europea e che partecipano al programma.

2.8. Quanto all'allegato 2 B 3, il Comitato è dell'avviso che vi sia una certa ambiguità sull'esatta composizione del comitato di azione concertata e sullo stato giuridico dei suoi membri. Fanno parte del comitato anche rappresentanti di Stati non comunitari che partecipano al programma? Il Comitato ritiene che i punti citati dovrebbero essere chiariti nella proposta della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che adotta un'azione concertata della CEE nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 55 del 4 marzo 1978, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 febbraio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 16 febbraio 1978,

vista la decisione del proprio presidente di affidare alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo» la stesura di un parere e di una relazione (decisione del 6 marzo 1978),

visto il parere emesso dalla predetta sezione il 2 e 3 maggio 1978,

udita la relazione della sig. na Roberts, relatrice,

visto quanto deliberato nella 159^a sessione plenaria del 31 maggio e 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio),

ADOTTA IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato si congratula con la Commissione per l'iniziativa messa in opera e tendente a migliorare le conoscenze relative al comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici. Un approfondimento di tali cono-

scienze è infatti indispensabile per rispondere correttamente agli obiettivi fissati nel programma comunitario in materia d'ambiente.

2. Il Comitato ritiene altresì estremamente positivo il coinvolgimento nelle attività di ricerca anche dei paesi terzi, la cui presenza contribuirà sicuramente ad aumentare le conoscenze relative ai problemi da risolvere.

3. Il Comitato sottolinea l'importanza della diffusione dei risultati delle ricerche e pertanto si domanda se non sia il caso di chiarire il contenuto dell'articolo 5 della proposta di decisione. Difatti sembrerebbe che uno Stato membro possa vietare l'intera pubblicazione dei risultati acquisiti, rendendo così vano il concetto della diffusione delle conoscenze, elemento qualificante dell'azione comunitaria, come del resto viene sottolineato nel parere del comitato consultivo per la gestione del programma. A tale pro-

posito il Comitato ritiene che la diffusione dovrebbe seguire gli schemi e le modalità già messi in opera per la ricerca sull'anidride solforosa nell'atmosfera (progetto COST 61 A), che prevedeva la pubblicazione periodica di rapporti anche parziali. Una certa riservatezza per la diffusione delle conoscenze, si potrebbe al limite comprendere esclusivamente per singoli dati di specifiche ricerche ma non per le linee generali dei risultati ottenuti.

4. Per quanto riguarda la durata di quattro anni dell'azione di ricerca, il Comitato teme che, considerata la complessità e l'ampiezza del contenuto del programma, il periodo previsto possa risultare insufficiente. Comunque sarebbe auspicabile che gli sforzi degli Stati membri e della Commissione diano dei risultati concreti anche se parziali entro il termine previsto per l'attuazione del programma.

5. Il Comitato auspica infine che l'azione comunitaria sia dotata di mezzi finanziari adeguati affinché essa possa essere perseguita con successo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 73/173/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (solventi)

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 25 del 31 gennaio 1978, pagina 4.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 23 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 25 gennaio 1978,

vista la decisione presa dall'ufficio di presidenza del Comitato il 31 gennaio 1978 di affidare, alla sezione «ecologia, salute pubblica e consumo», l'incarico di elaborare un parere ed una relazione in materia,

visto il parere formulato dalla predetta sezione il 2 e 3 maggio 1978,

vista la relazione presentata dal sig. De Grave, relatore,

visto quanto deliberato il 31 maggio (159^a sessione plenaria, 31 maggio e 1° giugno 1978),

considerando che questa prima modifica della direttiva del 4 giugno 1973 concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di preparati pericolosi (solventi) è necessaria per rafforzare la tutela della popolazione e in particolare di coloro che per lavoro o per svago sono spesso a contatto con questi prodotti;

considerando che la modifica proposta dalla Commissione mira in particolare ad ampliare il campo di applicazione (miscele di solventi con altre sostanze non pericolose), ad armonizzare le norme di etichettatura e di simbolo, a imporre ai fabbricanti l'obbligo di comunicare la composizione delle miscele ai centri di informazione anti-veleno e agli Stati membri quello di comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tali centri,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità (2 astensioni):

Il Comitato approva la proposta di direttiva e formula le seguenti osservazioni sulle direttive «sostanze pericolose» adottate dal Consiglio.

1. Il Comitato constata che la direttiva di base «Sostanze pericolose» (67/548), le sue modifiche (73/146, 75/409, 75/907), nonché la direttiva «Solventi» (73/173) sono state fedelmente recepite nel diritto nazionale di unicamente tre Stati membri, due dei quali lo hanno fatto solo di recente. Queste direttive sarebbero dovute entrare in vi-

gore a date variabili dal 1° gennaio 1972 al 1° maggio 1977. Il Comitato deplora questa situazione ed insiste affinché la Commissione faccia sì che la direttiva del 1967 e quelle successive siano effettivamente recepite nel diritto interno degli Stati membri e realmente applicate.

2. Secondo il Comitato, la direttiva in esame è atta a migliorare la protezione del consumatore contro possibili incidenti e pericoli per la salute derivanti dall'impiego di solventi. A suo giudizio, tuttavia, si dovrebbero all'uopo considerare anche i casi in cui, per negligenza, delle sostanze pericolose sono versate o preparate in recipienti riservati alla conservazione o alla preparazione di cibi. Per evitare i pericoli che potrebbero derivarne per la salute, il Comitato ha esaminato altresì l'eventualità di aggiungere un colorante rivelatore (blu, ad esempio), in modo che anche quando non si trovano più negli imballaggi originali tali prodotti possano essere riconosciuti come pericolosi.

Il Comitato è tuttavia consapevole del fatto che tale aggiunta non è sempre possibile per esempio nel caso di alcuni solventi, a causa del loro impiego.

Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di indicare la tossicità di alcuni prodotti mediante un colorante o di aggiungere un'etichetta autoadesiva a taluni prodotti che devono essere preparati e/o conservati in recipienti che non sono quelli originali, o di ricercare altre soluzioni per evitare le confusioni sopra menzionate.

3. Causa di numerosi incidenti è la scarsa informazione del pubblico. Il Comitato chiede dunque alla Commissione di dedicare un'attenzione particolare a questo problema nell'ambito della politica dell'informazione e di invitare gli Stati membri a fare altrettanto.

4. Il Comitato prende atto del fatto che tale proposta di direttiva, dopo la sua adozione da parte del Consiglio, dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla direttiva della Commissione che modifica gli allegati. Il Comitato non è stato consultato su questa seconda proposta, elaborata secondo la procedura dell'«adeguamento al progresso tecnico», e con la quale si intende estendere l'allegato ad altre categorie di solventi. Esso auspica che tale procedura sia accompagnata da un'adeguata consultazione di tutti gli ambienti economici e sociali interessati: industria, commercio, conduttori agricoli, sindacati dei lavoratori esposti ai solventi, consumatori. Inoltre, una almeno di queste categorie non è stata consultata dalla Commissione sul progetto preliminare di direttiva. La Commissione dovrebbe sforzarsi in avvenire di consultare, sul progetto preliminare, tutti gli ambienti interessati, analogamente a quanto avviene in altri settori (prodotti agricoli, derrate alimentari, cosmetici, problemi doganali, ecc.).

5. Il Comitato si chiede se sia opportuno vietare agli Stati membri di imporre che nell'etichettatura di prodotti

tossici si inseriscano dei consigli di pronto soccorso. In alcuni casi, infatti, per salvare la vittima occorre prendere delle misure immediate. Per rivolgersi ad un medico e poi ad un centro antiveneno è necessario un telefono, che non sempre si trova nei pressi del luogo dell'incidente. Si po-

trebbero così perdere minuti preziosi. Il Comitato chiede alla Commissione di riesaminare questo punto, al fine di prevenire, per quanto possibile, le conseguenze di eventuali incidenti.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

1. **Emendamento respinto**

Il seguente emendamento è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Pagina 3

L'attuale testo del punto 5 dovrebbe essere sostituito con il seguente:

«La sezione non ha potuto formarsi un giudizio definitivo sulla opportunità di vietare agli Stati membri di imporre che nella etichettatura di prodotti tossici si inseriscano dei consigli di pronto soccorso. L'etichettatura dovrebbe in ogni caso consigliare di rivolgersi ad un medico in caso di inopinata ingestione di solventi. Certo, possono esserci dei casi in cui è consigliabile prendere delle misure immediate e in cui non si può chiamare subito un medico. Per tener conto di tali casi, la sezione chiede alla Commissione di riconsiderare la questione dei consigli di pronto soccorso».

Motivazione

L'attuale formulazione dà l'impressione che la sezione propenda per l'iscrizione di consigli di pronto soccorso sui contenitori dei solventi, mentre nell'ambito della sezione le opinioni su questo punto divergevano notevolmente, fatto questo meglio evidenziato nella nuova formulazione.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 6, voti contrari: 26, astensioni: 9.

2. Il seguente brano del parere della sezione è stato modificato in seguito ad un emendamento approvato nel corso dei dibattiti:

Pagina 2, punto 2

Numerosi incidenti mortali avvengono a causa di imprudenza che l'etichettatura delle sostanze pericolose non può evitare. Questo avviene, per esempio, nel caso in cui un prodotto tossico venga preparato (con polveri, granuli, ecc.) o travasato in recipienti che hanno contenuto alimenti. Per evitare confusioni fatali, alcuni fabbricanti tingono i loro prodotti tossici con colori che non esistono per le bevande (blu, ad esempio). Quando un prodotto tossico non si trova più nel suo imballaggio originale, solo il prodotto stesso può ancora trasmettere un segnale di pericolo. La sezione chiede alla Commissione di esaminare la possibilità.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 35, astensioni: 1.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 97 del 22 aprile 1978, pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 aprile 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 100 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 198,

vista la richiesta di parere trasmessa dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 aprile 1978,

vista la decisione presa dal proprio ufficio di presidenza in data 26 aprile 1978 di incaricare la sezione «affari sociali» dell'elaborazione del parere in materia,

visto il proprio parere sulla prima direttiva adottato il 23 febbraio 1977 ⁽¹⁾,

visto il parere formulato dalla sezione il 18 maggio 1978, sentita la relazione presentata dal relatore Kirschen,

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria, 31 maggio e 1° giugno 1978),

considerando che la persistente crisi economica ha posto in evidenza la gravità della situazione dei lavoratori clandestini;

considerando che occorre anzitutto far sì che a questi lavoratori venga assicurata una protezione sociale compatibile con gli obiettivi della Comunità;

considerando che è necessario giungere ad un'equa regolamentazione di tutta la manodopera straniera, specie per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'assistenza giudiziaria e le condizioni economiche,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Nel parere del 23 febbraio 1977 sulla prima proposta di direttiva del Consiglio relativa alla migrazione clandestina, il Comitato, pur felicitandosi con la Commissione per la sua determinazione nella scelta dello strumento giuridico, e cioè l'articolo 100 del trattato, si è nondimeno rammaricata che non sia stato preso alcun provvedimento concreto da parte della Comunità per migliorare la situazione critica dei lavoratori migranti illegali.

2. La Commissione è stata sensibile a questa critica, poiché ha deciso di modificare la proposta di direttiva per introdurre i seguenti elementi:

- il rafforzamento della collaborazione tra gli Stati membri nella lotta contro la migrazione clandestina e l'occupazione illegale;
- l'adozione di sanzioni appropriate;
- l'adempimento degli obblighi dei datori di lavoro;
- la salvaguardia dei diritti dei lavoratori inerenti al lavoro compiuto.

Questi diversi punti sono d'altronde ripresi nella risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1976 concernente un programma di azione a favore dei lavoratori migranti.

3. Prendendo in considerazione le osservazioni formulate dal Comitato economico e sociale, la Commissione ha ancora maggiormente sottolineato l'aspetto della prevenzione, specie in materia d'informazione.

4. Parimenti la Commissione ritiene che nella repressione dell'occupazione illegale, essa debba tener conto delle conseguenze sul piano sociale e umano per il lavoratore migrante illegale.

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 9.

5. Ma è essenzialmente nel campo della protezione che la Commissione ha compiuto uno sforzo significativo in quanto tale aspetto non era stato praticamente preso in considerazione nel primo testo della proposta di direttiva. Ora, il Comitato aveva sottolineato con forza che i lavoratori in questione sono molto spesso vittime di individui senza scrupoli e, in molti casi, sono sovente convinti di essere in regola con la legislazione del paese in cui lavorano.

6. Osservazioni particolari

6.1. Nella «relazione introduttiva», la Commissione ha tenuto conto, come chiestole dal Comitato, dell'importanza da attribuire all'informazione dei lavoratori migranti nei paesi terzi e all'indispensabile collaborazione tra le autorità dei paesi ospitanti e quelle dei paesi di origine.

6.2. Il Comitato insiste nondimeno sull'opportunità di un accordo da concludersi tra i nove Stati membri, a livello di Consiglio, che potrebbe dare inizio ad un'esperienza in materia di «diritto penale comunitario», ciò rivestirebbe una grande importanza dal punto di vista politico, poiché l'armonizzazione di alcuni aspetti di diritto penale nella Comunità costituirebbe un passo importante verso la realizzazione dell'unità europea.

6.3. Per quanto riguarda l'articolo 1, il Comitato ricorda che nel parere precedente aveva espresso la sua preoccupazione per la situazione e i problemi specifici dei rifugiati. Il Comitato coglie l'occasione per sottolineare nuovamente l'importanza che attribuisce all'osservanza delle diverse disposizioni internazionali relative al diritto di asilo che protegge tale categoria di persone e per chiedere che in nessun caso le persone assenti dal loro paese di origine per motivi politici possano venir considerate migranti clandestini.

Il Comitato si rammarica d'altra parte che non sia stata accolta la sua richiesta di completare l'articolo 1 citando espressamente il «transito» dei lavoratori clandestini sul territorio di uno degli Stati membri.

6.4. Il Comitato si compiace del fatto che come aveva chiesto, l'articolo 2 sia stato completato con un paragrafo sulla collaborazione delle categorie socio-economiche interessate nel quadro del controllo dei movimenti di manodopera.

6.5. Per quanto riguarda l'articolo 4, il Comitato si rammarica che non sia stato espressamente menzionato che i trafficanti di manodopera vanno perseguiti in tutti gli Stati membri dove esercitano la loro attività. Solo una repressione sistematica infatti permetterà di porre fine ad una situazione insostenibile.

6.6. Il Comitato si compiace del fatto che nell'articolo 5 sia stata interamente ripresa la sua richiesta di non far sostenere al lavoratore le spese della sua espulsione e di quella della sua famiglia.

6.7. La Commissione ha parimenti preso in considerazione negli articoli 6 e 7, la richiesta di indicare tutte le possibilità di ricorso — quest'ultimo comporta la sospensione della decisione di espulsione — e la gratuità dell'assistenza giudiziaria.

Il Comitato rammenta altresì che nel parere del 23 febbraio 1977 ⁽²⁾ sulla proposta iniziale della Commissione, ha ritenuto che «i ricorsi contro decisioni relative alle sanzioni derivanti dall'occupazione illegale debbano essere esaminati prendendo in considerazione gli aspetti sociali e umani, come pure le possibili conseguenze giuridiche, per i lavoratori, al loro ritorno nel paese di origine».

⁽²⁾ GU n. C 77 del 30. 3. 1977, punto 2.5.2.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito a:

- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permettere l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari
- una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che adatta gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, allo scopo di permettere l'applicazione ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 14 del 18 gennaio 1978 pagina 9.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data gennaio 1978 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 51, 198 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51, 198 e 235,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 13 gennaio 1978,

vista la decisione del proprio presidente – adottata il 18 gennaio 1978 in base all'articolo 22 del regolamento interno – di affidare alla sezione «affari sociali» il compito di preparare un progetto di parere e di relazione al riguardo,

visto il parere adottato dalla sezione il 18 maggio 1978,

vista la relazione elaborata dal sig. Purpura, relatore, e presentata dal sig. Pronk,

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria, 31 maggio e 1° giugno 1978),

considerando che la sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972;

considerando che i due regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, sempre per i lavoratori subordinati, sono stati successivamente modificati e completati da successivi provvedimenti comunitari, e più precisamente dal regolamento (CEE) n. 1392/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, dal regolamento (CEE) n. 1209/76 del Consiglio, del 30 aprile 1976, e da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2595/77 del Consiglio, del 21 novembre 1977, mentre il

regolamento di applicazione (CEE) del Consiglio è stato modificato anche dal regolamento (CEE) n. 2139/74 del Consiglio, del 15 ottobre 1974;

considerando che esso ha in più occasioni nel decorso decennio – e recentemente con il parere del 26 ottobre 1977 sulla proposta di regolamento che modifica i due regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sulla sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e delle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità, e con il suo parere del 14 novembre 1977 sulla proposta di direttiva relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti di commercio indipendenti – chiesto alla Commissione ed al Consiglio di voler provvedere per la sicurezza sociale dei lavoratori autonomi;

considerando che sia giunto il momento di agire nel senso da esso richiesto mediante l'estensione dei due regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 del Consiglio, più volte modificati per i lavoratori subordinati anche ai lavoratori autonomi e alle loro famiglie che circolano all'interno della Comunità per svolgere un'attività in base al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

senza voti contrari e 3 astensioni:

1. Introduzione

1.1. Il Comitato esprime il suo apprezzamento per l'iniziativa della Commissione, anche se questa arriva con un certo ritardo (a quindici anni dalla conferenza europea di sicurezza sociale del dicembre 1962 ed a circa 5 anni dalla presentazione del programma d'azione sociale dell'aprile 1973). Esso, anche per questa ragione, prega il

Consiglio di voler provvedere all'adozione dei regolamenti proposti, immediatamente dopo la formulazione dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, in modo da recuperare il tempo impiegato per la predisposizione delle proposte in questione.

1.2. Esso approva pertanto le due proposte di regolamento del Consiglio per l'estensione, mediante l'adattamento della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e delle loro famiglie che circolano all'interno della Comunità, del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, ai lavoratori ed alle loro famiglie che si spostano in base al diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, fatte salve le seguenti considerazioni di ordine generale e di ordine particolare.

2. Considerazioni generali

2.1.1. Nella valutazione generale delle proposte di regolamento il Comitato tiene a sottolineare il nesso strettissimo che esiste tra la sicurezza sociale dei lavoratori autonomi e il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Per rendere «effettivo» l'esercizio di questi diritti occorre assicurare a detti lavoratori non solo la protezione giuridica per la loro attività professionale, ma anche quella di carattere previdenziale ed assistenziale.

2.1.2. In tal modo il contenuto della protezione dei lavoratori autonomi, accordata dalle norme comunitarie, si arricchisce e si concretizza: i detti lavoratori sono portati a circolare maggiormente nei nove Stati della Comunità, stabilendosi liberamente oppure spostandosi temporaneamente in uno di essi per esercitare la loro attività professionale, ormai sicuri di potere godere delle prestazioni di sicurezza sociale allo stesso modo dei lavoratori autonomi nazionali.

2.2.1. Il Comitato nell'esaminare le proposte di regolamento, rileva che la Commissione ha voluto consultarlo, seguendo una prassi ormai consolidata, anche se la richiesta del parere non è obbligatoria. Esso tiene a sottolineare il grandissimo interesse che porta sempre ai problemi ed ai provvedimenti di sicurezza sociale sia dei lavoratori subordinati che di quelli autonomi che circolano all'interno della Comunità.

2.3.1. Il Comitato, quanto al fondamento giuridico delle due proposte, fa osservare che la Commissione si basa sugli articoli 2 e 7 del trattato (scopi politici, economici e sociali della Comunità e divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità) e sull'articolo 51 (sicurezza sociale dei lavoratori migranti), nonché sull'articolo 235 che prevede la facoltà del Consiglio di prendere dei provvedimenti quando «un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi del trattato stesso senza che questo abbia previsto i poteri di azione a tale uopo richiesti».

2.3.2. Esso è d'accordo con la Commissione e ricorda che in più occasioni esso ha chiesto l'applicazione del detto articolo 235 del trattato per la soluzione normativa dei problemi sociali.

2.4.1. Quanto alla forma dei due provvedimenti proposti, la Commissione ha preferito:

- a) adattare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio sulla sicurezza dei lavoratori subordinati ai lavoratori autonomi – siano essi artigiani, piccoli commercianti e coltivatori diretti, che liberi professionisti – piuttosto che fare un nuovo regolamento unico per le due categorie di lavoratori oppure fare un regolamento a parte per i lavoratori autonomi lasciando immutato il regolamento (CEE) n. 1408/71 per i lavoratori subordinati; essa cioè ha cambiato il titolo di questo regolamento e modificato la normativa concretata nei singoli articoli;
- b) predisporre due regolamenti distinti, di cui l'uno per la modifica del testo del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e l'altro per la modifica di alcuni allegati del regolamento stesso.

2.4.2. In via pregiudiziale il Comitato, nel constatare che la Commissione ha colto l'occasione per introdurre delle disposizioni più favorevoli per tutti i lavoratori, deve purtroppo notare che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori autonomi.

2.4.3. Esso considera insufficiente il solo cambio del «titolo» del regolamento (CEE) n. 1408/71 per ampliare il campo di applicazione estendendolo ai lavoratori autonomi, quando poi restano immutati i «considerando» (e cioè senza far cenno nel regolamento della necessità dell'estensione). Tuttavia, tenuto conto delle varie argomentazioni pro e contro, il Comitato è disposto ad accettare il sistema seguito dalla Commissione, nell'attesa che questa voglia riesaminare la questione ai fini di un'eventuale «codificazione» che serva anche a chiarire alcuni problemi di fondo.

2.4.4. Sulla questione dell'«unicità» di regolamento al posto dei due proposti, il Comitato considera che gli «allegati» dei regolamenti di sicurezza sociale fanno parte integrante di questi, che la modifica proposta in alcuni allegati concerne direttamente l'estensione della normativa precedente ai lavoratori autonomi e che è molto dubbio che l'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia da solo sufficiente a costituire la base giuridica, dato che il campo di applicazione è cambiato dalla nuova disciplina: esso prega pertanto il Consiglio di voler considerare la questione per vedere se non sia il caso di unire, come ha già fatto altre volte, le due proposte in un unico testo, tenendo anche presente che, dal punto di vista pratico ed in attesa dell'eventuale «codificazione», occorre evitare la multi-

plicazione dei testi giuridici, moltiplicazione che può produrre incertezze e confusioni fra gli interessati alla disciplina comunitaria. La chiarezza dei posti è di fondamentale importanza per evitare discriminazioni a scapito dei lavoratori interessati.

2.5.1. Le due proposte di regolamento concernono soltanto la modifica e l'adattamento del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e successive modificazioni. La Commissione si ripromette di preparare quanto prima una proposta di regolamento per integrare in modo analogo le modalità di applicazione poste nel regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, e successive modificazioni.

2.5.2. Il Comitato, tenuto conto anche del fatto che la normativa ora proposta entra in vigore solo sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del regolamento che adotterà il regolamento (CEE) n. 574/72 per permettere l'applicazione ai lavoratori autonomi, prega la Commissione di voler affrettare il completamento degli studi e di voler procedere con ogni urgenza alla presentazione al Consiglio della proposta di regolamento di applicazione (che modifichi il detto regolamento (CEE) n. 574/72 e relativi allegati) allo scopo di poter mettere presto in vigore la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi.

3. Considerazioni e proposte particolari

3.1.1. Nella proposta di regolamento, la definizione di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo si deduce non dalla qualifica basata sull'attività professionale esercitata, ma dalla qualifica dell'interessato secondo le legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati. Inoltre nella definizione del campo di applicazione «ratione personae» e cioè nella individuazione del beneficiario della tutela previdenziale, si rileva una differenza rispetto all'articolo 1 del vigente regolamento (CEE) n. 1408/71, rimangiato nella presentazione, in quanto non è più richiesta la condizione, per le persone assicurate a titolo volontario, di una precedente assicurazione obbligatoria.

3.1.2. Il Comitato approva il criterio seguito per la nuova definizione, che, d'altra parte, si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Esso poi considera in tutta la sua rilevanza ed è d'accordo sulla soppressione della condizione del precedente rapporto assicurativo obbligatorio di cui più sopra è detto.

Così, per l'articolo 1 a) bis del nuovo regolamento sarà possibile far usufruire della tutela comunitaria di sicurezza sociale anche coloro che risultano assicurati esclusivamente a titolo volontario in base alla legislazione dei singoli Stati senza essere stati in precedenza assicurati obbligatoriamente per lo stesso rischio e nello stesso Stato.

3.1.3. Per contro, nella definizione si escludono dalla normativa comunitaria coloro che beneficiando in alcuni Stati della tutela assicurativa nazionale in quanto residenti, ma non come lavoratori subordinati o autonomi, non possono far valere un precedente periodo di assicurazione come lavoratori.

3.1.4. Il Comitato non può fare a meno di lamentare l'ingiustificata discriminazione e chiedere decisamente alla Commissione ed al Consiglio di voler sopprimere nell'articolo 1 a) bis, iv) del proposto regolamento la frase seguente: «qualora essa (la persona) sia stata assicurata in precedenza nell'ambito di tale regime in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo conformemente alla definizione di cui a ii) o iii)».

3.2.1. La normativa proposta concerne «tutte le legislazioni e tutti i regimi di assicurazione degli Stati membri applicabili ai lavoratori autonomi, ivi compresi i regimi speciali per detta categoria di assicurati e quelli organizzati a beneficio di tutti i residenti o della popolazione considerata globalmente, con due eccezioni: a) in Francia, i regimi di assicurazione invalidità e morte dei lavoratori autonomi che esplicano professioni non agricole; b) in Germania, i regimi statutari delle professioni liberali, per i quali sono competenti i Länder e non lo Stato federale».

3.2.2. Il Comitato, pur rendendosi conto delle ragioni giuridiche che motivano dette esclusioni, deve rilevare che esse possono, nel paese interessato e in certi casi, rendere difficile l'acquisizione del diritto, non essendo ammessa la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei vari Stati membri (totalizzazione prevista dal trattato). Esso chiede alla Commissione di invitare gli Stati membri a creare e a stimolare le iniziative degli ambienti professionali interessati per consentire l'applicazione della normativa comunitaria a detti regimi ed in particolare il riconoscimento reciproco dei periodi di assicurazione maturati nei predetti regimi e nei regimi degli altri Stati membri.

3.3.1. Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 1408/71, dopo la modifica proposta, continuano ad ispirarsi «al principio dell'unicità della legislazione applicabile» anche per i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività professionale in diversi Stati membri, principio che, pur con alcune eccezioni, risponde meglio agli interessi dei lavoratori sia in materia di contribuzione che di godimento delle prestazioni. Il Comitato è d'accordo con la Commissione.

3.3.2. Devesi però rilevare che nel solo testo italiano della proposta di regolamento al punto 2 che riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 13 è stata omissa, sicuramente per errore tipografico, la nuova formulazione della lettera b). Occorre riparare all'omissione, aggiungendo nella proposta di regolamento al punto suddetto la seguente frase: «b) al primo rigo della lettera b) il termine «occupato» è sostituito dalle parole «che esercita la sua attività professionale»».

3.3.3. La nuova formulazione dell'articolo 14 può dar luogo a dubbi ed a confusioni dato che alcune norme ed alcune lettere riguardano solo i lavoratori autonomi, altre solo i lavoratori subordinati ed altre ancora gli uni e gli altri. Il Comitato chiede che la Commissione proceda ad una nuova formulazione redazionale del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 appunto per chiarire espressamente a quali categorie di lavoratori, autonomi o subordinati o a tutti e due, le disposizioni sono applicabili.

3.4.1. L'estensione della regolamentazione comunitaria relativa ai lavoratori dipendenti a quelli autonomi ha alcune eccezioni, quali:

- a) alcune modalità di totalizzazione dei periodi di assicurazione per l'apertura del diritto alle pensioni;
- b) la possibilità di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione al di fuori dello Stato competente.

Mentre la prima eccezione concerne i regimi speciali di assicurazione invalidità, vecchiaia e morte ed è posta all'articolo 38, nuovo paragrafo 3, del regolamento, la seconda è posta per i lavoratori autonomi dagli articoli 69, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, secondo comma, e 71, paragrafo 1, lettere a) ed i), riguardanti appunto le regole per l'acquisizione, la conservazione ed il trasferimento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.

3.4.2. Il Comitato, pur rendendosi conto delle difficoltà che possono sorgere per la soppressione delle due esclusioni e della resistenza di alcuni Stati membri, osserva che esse appaiono piuttosto gravi, anche se la loro portata pratica si riferisce ad un numero limitato di casi: soprattutto per quanto riguarda l'eccezione delle prestazioni di disoccupazione la norma appare anche impolitica in quanto non tiene conto delle conseguenze «psicologiche» per i lavoratori autonomi ed in particolare per i lavoratori intellettuali. Esso invita pertanto il Consiglio e la Commissione a voler riconsiderare tali questioni.

Inoltre occorre riprendere un'altra ipotesi di non estensione ai lavoratori autonomi del trattamento di cui godono i lavoratori dipendenti: si tratta del nuovo paragrafo 5 dell'articolo 45 del regolamento (CEE) 1408/71.

3.5.1. L'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dispone che il lavoratore subordinato che sia divenuto invalido dopo aver cessato di essere assoggettato ad una legislazione che subordina la concessione delle prestazioni

di invalidità alla condizione che il lavoratore vi sia assoggettato al momento in cui si verifica il rischio, ha la possibilità di ottenere tale prestazione, qualora possa far valere il diritto a prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato.

Questa possibilità è invece esclusa per i lavoratori autonomi in quanto il nuovo paragrafo 5 suddetto parla di «lavoratori subordinati».

3.5.2. Il Comitato, pur rendendosi conto che la discriminazione deriva dalla particolarità della legislazione olandese, che è una legislazione tipicamente di «rischio», invita la Commissione a voler riconsiderare il problema e a volerlo risolvere favorevolmente.

4. Conclusioni

4.1.1. Nel formulare queste conclusioni e proposte rispetto alla proposta di regolamento di modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71, il Comitato tiene a rilevare che le difficoltà di coordinamento delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale incontrate in tutti questi anni, prima per i lavoratori subordinati e poi per i lavoratori autonomi, dipendono in sommo grado dalla diversità delle legislazioni stesse nei singoli paesi.

Ciò è stato già detto dal Comitato nel parere del 25 gennaio 1967 sulla proposta di quello che divenne il regolamento n. 3 riveduto e nel parere del 27 ottobre 1971 sulla proposta di quello che divenne il regolamento (CEE) n. 574/72: e l'idea è stata ripresa in altri pareri successivi.

4.1.2. Il Comitato ritiene che sia giunto il momento di intraprendere e di perseguire, con gradualità ma con coraggio, un'azione concreta per l'armonizzazione delle normative nazionali ai sensi e nello spirito degli articoli 117 e 118 del trattato. Quella che occorre è una «volontà politica», dato che non si potrà avere un'unità europea economica e sociale se i singoli Stati non rinunziano ad alcune discordanze delle loro legislazioni per armonizzare le stesse in un «diritto comune».

Se vi sarà la detta volontà politica, le difficoltà di ordine giuridico per un'azione comunitaria potranno essere superate dato che la Commissione ed il Consiglio si sono messi sulla strada dell'applicazione dell'articolo 235 del trattato.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di acqua calda

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 283 del 24 novembre 1977, pagina 6.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 8 novembre 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 9 novembre 1977,

vista la decisione dell'ufficio di presidenza (22 novembre 1977) di incaricare la sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» di predisporre un parere ed una relazione in materia,

visto il parere emesso dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» nella riunione del 10 maggio 1978,

vista la relazione presentata dal sig. Marvier, relatore,

visto quanto deliberato nella 159^a sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta della Commissione tenuto conto di alcune considerazioni:

1. Considerazioni di portata generale

1.1. Il Comitato approva la proposta della Commissione la cui finalità è garantire l'accesso nel mercato comune a tutti i contatori di acqua calda ed armonizzare a

tale scopo le relative legislazioni nazionali evitando, in particolare, di creare nuovi ostacoli a quegli Stati che non dispongono ancora di legislazioni in tale campo.

1.2. Si tratta infatti di un prodotto il cui uso si diffonde sempre più, soprattutto nella prospettiva di un risparmio di energia e di una più equa ripartizione fra utilizzatori di acqua calda.

L'installazione di contatori di acqua calda, in piena espansione, consente di porre immediatamente in evidenza il costo reale dell'acqua calda che, di conseguenza, ciascuno cerca di ridurre, evitando in tal modo sprechi e fughe. In taluni casi si sono potute constatare riduzioni assai importanti del consumo di acqua calda. Inoltre, grazie alla possibilità di rilevazione dei contatori, le caldaie fuori uso o difettose sono subito individuate.

Il costo dell'acqua calda è assai elevato, superando più volte quello dell'acqua fredda. Il consumo di acqua calda è inferiore a quello di acqua fredda; tuttavia, le fatturazioni periodiche relative all'acqua calda sono superiori a quelle dell'acqua fredda. Questo divario indubbiamente non farà che accrescersi in futuro a causa del prevedibile aumento del costo dell'energia.

2. Considerazioni su aspetti particolari

2.1. Come risulta, la Commissione inserisce nella nuova direttiva una classe «O» e valori numerici diversi per le altre classi, nella prospettiva di un'utilizzazione dei contatori di acqua calda come elemento dei contatori di energia termica. Ove tuttavia i contatori di acqua calda

continuino ad essere utilizzati in quanto tali, ci si deve rendere conto che si tratta di apparecchi specifici e destinati ad usi sostanzialmente differenti. Da questo punto di vista la loro precisione deve essere almeno pari se non superiore a quella dei contatori di acqua fredda.

2.2. Per i motivi su esposti e tenuto conto dell'evoluzione tecnica verificatasi da quando è stata iniziata l'elaborazione della direttiva – evoluzione tecnica che ha ricevuto un ulteriore impulso dalla crisi energetica – e dell'entità dei costi delle unità fatturate, appare necessario anche nell'interesse del consumatore, pervenire ad un'armonizzazione conforme al progresso.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

2.3. Il Comitato chiede pertanto che la Commissione riesamini le diverse classi proposte in funzione dell'interesse dei consumatori e tenendo conto delle osservazioni formulate da alcuni consiglieri e figuranti nel suo rapporto.

3. Soluzione di armonizzazione

Mantenendo una posizione generalmente ammessa, il Comitato ritiene che in tale campo l'armonizzazione totale sia auspicabile.

Parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme generali di costruzione e a taluni tipi di protezione del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 4 del 6 gennaio 1978, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 4 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 100 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 6 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» l'incarico di elaborare un parere ed una relazione in materia,

visto il parere emesso dalla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» nella riunione del 10 maggio 1978,

ascoltata la relazione del sig. Masprone, relatore,

visto quanto deliberato nella 159^a sessione plenaria svoltasi il 31 maggio ed il 1° giugno 1978 (seduta del 31 maggio),

ADOPTA IL SEGUENTE PARERE:

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di direttiva, fatte salve le seguenti osservazioni:

1. Il Comitato si compiace che la proposta si riferisca, come esso ha sovente auspicato in passato, a norme armonizzate.
2. Tuttavia, trattandosi di materiale che può presentare dei pericoli per la sicurezza delle persone, il Comitato auspica che si preveda in questo campo un'armonizzazione totale.
3. All'articolo 5 si prevede che la direttiva possa essere modificata secondo la procedura prevista all'articolo 7 della direttiva-quadro sull'adeguamento al progresso tecnico; a questo riguardo il Comitato auspica che la Com-

missione, prima di proporre le modifiche che ritiene necessarie, consulti gli organismi professionali interessati, e cioè i rappresentanti sia dei produttori che dei consumatori e degli istituti di normalizzazione.

4. Per quanto riguarda l'articolo 7, e in particolare il secondo capoverso relativo alla notifica all'interessato degli eventuali atti di revoca del certificato di conformità, il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulle difficoltà di ordine giuridico che l'applicazione di questo articolo può comportare nei diversi paesi, tenendo presente, inoltre, il fatto che gli organismi autorizzati a rilasciare i certificati di conformità non sono sempre organismi statali.

5. Per quanto riguarda l'allegato I, il Comitato auspica che la norma n. 50018 venga completata dal competente organismo ufficiale prima dell'adozione della direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'adesione alla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 35 dell'11 febbraio 1978, pagina 3.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 30 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 84, 2° comma,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 3 febbraio 1978 in merito alla suddetta proposta,

vista la decisione presa il 10 febbraio 1978 dal proprio presidente di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'incarico di elaborare un parere in materia,

visto il parere adottato dalla suddetta sezione nel corso della sua 119^a riunione del 12 maggio 1978,

ascoltata la relazione del sig. Bos, relatore, (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato il 31 maggio 1978 nel corso della 159^a sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e il 1° giugno 1978,

considerando che è aperta alla ratifica o all'adesione una convenzione relativa al codice di comportamento delle conferenze marittime presentata dall'UNCTAD;

considerando che tale codice di comportamento comprende disposizioni riguardanti la composizione delle conferenze marittime, la ripartizione dei carichi tra le compagnie di navigazione, le relazioni tra compagnie di navigazione e i caricatori, la procedura di modifica delle tariffe dei noli e la soluzione di controversie;

considerando che l'applicazione di tali disposizioni del codice di comportamento tanto nella Comunità quanto da parte dei paesi terzi avrà ripercussioni sul contesto nel quale si effettuano i trasporti marittimi di linea e in particolare sugli interessi delle compagnie di navigazione e dei caricatori aventi sede nella Comunità;

considerando che la Comunità dovrebbe perseguire l'obiettivo di assicurarsi, per la sua navigazione marittima di linea, un'adeguata e giustificata quota di trasporti marittimi mondiali;

considerando che il codice di comportamento può costituire anche un valido mezzo per favorire gli interessi dei paesi in via di sviluppo e per risolvere i loro problemi;

considerando che alcuni articoli del codice di comportamento hanno ripercussioni sul funzionamento delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che il Comitato sta elaborando attualmente uno studio sulla navigazione marittima internazionale nel quale, oltre ai problemi della discriminazione di bandiera, delle bandiere di comodo e dei nuovi paesi marittimi, esso esamina in un contesto più ampio come questi problemi possano essere risolti con l'aiuto del codice di comportamento e che pertanto essa ritornerà sul problema del codice di comportamento in un secondo momento,

ADOTTA IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato economico e sociale approva in linea di massima la proposta della Commissione, fatte salve le osservazioni di carattere generale e particolare riportate in appresso.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. A giudizio del Comitato, si deve garantire quanto segue:

- ripartizione dei carichi, con deroghe reciproche e non lesive degli interessi dei paesi in via di sviluppo;
- approvazione della formula 40:40:20 quale base per una ripartizione flessibile dei carichi mediante negoziati commerciali;
- inoltre, autorizzazione delle attività dei «Cross Trader» insediati nella Comunità o in altri paesi dell'OCSE, nei traffici tra l'OCSE e altri paesi ad economia di mercato;
- sfruttamento ottimale del codice, quanto più possibile senza interferenze statali.

3. Osservazioni di carattere particolare

A giudizio del comitato, la proposta della Commissione indica in particolare una serie di problemi, sui quali esso desidera pronunciarsi.

3.1. Procedura di ratifica e riserva (articoli 1 e 2 ed allegato I)

Il Comitato ritiene che gli Stati membri debbano ratificare il codice di comportamento, ovvero aderirvi; esso reputa inoltre, come la Commissione, che si debba formulare una riserva per quanto concerne la nozione di «compagnia di navigazione nazionale». La definizione stabilita dalle Nazioni Unite non è conforme al trattato CEE.

Il Comitato ha preso nota del fatto che la Commissione considera ora l'opportunità di modificare la definizione di cui all'articolo 2 della nozione di «compagnia di navigazione nazionale».

Dopo un esame approfondito, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe mettere a punto una definizione più chiara che sappia eliminare qualsiasi dubbio relativo alla nozione di «compagnia di navigazione nazionale».

3.2. Trattative della Commissione con gli Stati membri dell'OCSE (articoli 5 e 6)

Il Comitato è dell'avviso che la ratifica del codice di comportamento da parte della Comunità non debba essere subordinata all'esito dei negoziati condotti in materia nell'ambito dell'OCSE.

3.3. *Adozione di un regolamento relativo all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato CEE agli accordi riguardanti le conferenze marittime*

Il Comitato ritiene, a tal proposito, che siffatto regolamento non debba contenere nulla che sia in contraddizione con il codice di comportamento, la cui conformità al trattato CEE è stata naturalmente controllata.

3.4. *Conferenza di revisione (articoli 7 e 8)*

Il Comitato è dall'avviso che fino alla convocazione della conferenza di revisione, la Commissione debba esaminare il problema della concorrenza sleale da parte di navi che non rientrano nel codice di comportamento e cercare di trovare delle soluzioni.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad un programma di attività da attuare nei settori veterinario, zootecnico e della protezione degli animali; personale necessario per questi lavori

Il testo che ha formato oggetto della consultazione non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 6 marzo 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 47 e 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee, in data 20 marzo 1978,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «agricoltura» l'incarico di predisporre un parere in materia (decisione del 29 marzo 1978),

visti i propri pareri adottati in precedenza sullo stesso argomento,

ascoltata la relazione del sig. Schnieders, relatore,

visto il parere adottato dalla sezione «agricoltura» l'11 maggio 1978,

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria – 31 maggio/1° giugno 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Il Comitato approva il contenuto e le finalità della comunicazione della Commissione al Consiglio.

2. Nel prendere atto che detto documento è in massima parte la constatazione degli obblighi cui la Commissione deve soddisfare nel settore veterinario, zootecnico e della protezione degli animali, il Comitato ritiene necessario insistere affinché la Commissione con priorità assicuri l'applicazione e la gestione delle direttive già adottate dal Consiglio e sulle quali esso ha emesso, in tempo debito, i propri pareri.

3. Al fine di rimediare al più presto all'attuale situazione, il Comitato invita la Commissione a mettere in atto quanto prima i dispositivi finanziari necessari all'attua-

zione del programma; esso deplora tuttavia che detti dispositivi siano stati proposti con un tale ritardo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/69 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 307 del 21 dicembre 1977, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 16 dicembre 1977 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 dicembre 1978,

vista la decisione 65/271/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1975, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ed in particolare gli articoli 3, secondo paragrafo, 4, quarto paragrafo, e l'allegato III, lettera b), punto 4 ⁽²⁾,

visto il proprio parere sulla proposta della Commissione inerente al regolamento predetto ⁽³⁾,

visto il proprio parere del 23 maggio 1973 sulla proposta di regolamento del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio ⁽⁴⁾,

vista la decisione del proprio presidente, presa conformemente all'articolo 22 del regolamento interno, di affidare alla sezione «trasporti e comunicazioni» il compito di elaborare il parere in merito a detto argomento (decisione del 9 gennaio 1978),

visti i lavori preparatori dei sigg. Hildgen, relatore, Bernaert e Hennig, correlatori,

visto il parere adottato dalla sezione il 12 maggio 1978 (119^a riunione),

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 118 dell'11. 11. 1968, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. C 86 del 16. 10. 1973, pag. 1.

ascoltata la relazione tenuta dal sig. Hildgen, relatore, dinnanzi ai membri della sezione (articolo 29 del regolamento interno),

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159^a sessione plenaria - 31 maggio/1° giugno 1978),

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è l'eliminazione delle disparità che risultano dal fatto che lo Stato impone oneri o concede vantaggi alle aziende ferroviarie i quali possono falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1192/69 ha consentito di realizzare un primo stadio di armonizzazione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

1. Osservazioni generali

La proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1192/69 integra l'attuale disciplina in materia di normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, adeguandola all'evoluzione verificatasi nel frattempo.

A giudizio del Comitato, la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti. Essa deve infatti compensare gli oneri e i vantaggi non direttamente connessi alla gestione che sono imposti o concessi alle aziende ferroviarie e consentire quindi l'instaurazione di un mercato dei trasporti senza distorsioni di concorrenza. Inoltre, una netta delimitazione degli oneri predetti e la corrispondente normalizzazione dei conti consente di ottenere una maggiore trasparenza dei risultati di gestione propri delle aziende ferroviarie. Tale trasparenza è indispensabile per poter prendere con esattezza delle decisioni in materia di trasporti riguardanti tutti gli ambienti economici interessati al mercato dei trasporti e la collettività. Per tale motivo, il Comitato accoglie favorevolmente la proposta della Commissione che ammodernata la procedura di normalizzazione dei conti finora seguita, la rende più chiara e semplifica il computo delle compensazioni; il Comitato formula comunque le seguenti osservazioni.

2. Osservazioni particolari

2.1. Articolo 1

Nel parere del 23 maggio 1973, il Comitato ha approvato l'estensione nel campo di applicazione del regolamento

(CEE) n. 1192/69 alle aziende ferroviarie secondarie proposta dalla Commissione.

Esso si rammarica che il Consiglio non abbia fatto sua tale proposta. L'estensione ora suggerita, che si riferisce ormai a quelle ferrovie che partecipano in misura considerevole ai trasporti internazionali, non tiene equamente conto, a giudizio del Comitato, della situazione spesso difficile di altre ferrovie che devono sostenere gli stessi oneri delle aziende ferroviarie nazionali. Nel contempo il Comitato si rammarica del fatto che detta estensione alle ferrovie secondarie sia soggetta ad una procedura decisionale a livello nazionale.

2.2. Articolo 3

Con la nuova formulazione proposta per l'articolo 4, quarto paragrafo, del regolamento (CEE) n. 1192/69 vengono eliminate due categorie di oneri oggetto di normalizzazione: condizioni imposte per i contratti pubblici d'appalto di opere e forniture (categoria XIV) e oneri finanziari che risultano dalla mancata normalizzazione in passato (categoria XV).

Il Comitato approva tale proposta e accoglie la motivazione addotta dalla Commissione.

Il Comitato è inoltre d'accordo sulle ulteriori modifiche dell'articolo 4, quarto paragrafo, del regolamento di base, in virtù delle quali gli oneri oggetto delle categorie da IX a XIII devono essere mantenuti solo se ciò avviene nel quadro dei programmi concordati fra gli Stati membri e le aziende ferroviarie che sono previsti nella decisione 75/327/CEE del Consiglio. Ciò implicherà sicuramente degli oneri più equilibrati.

Il Comitato approva il principio secondo cui, rispetto alla regolamentazione finora vigente, detti oneri divengono obbligatori e non sono più un elemento facoltativo della normalizzazione. Si tratta in questo caso di oneri che possono avere notevoli conseguenze sul mercato del lavoro (categoria IX) o sulle strutture economiche regionali (categoria XIII) e alle quali gli Stati membri non possono rinunciare per imperiosi motivi di carattere economico e sociale. Qualora non esistesse una compensazione obbligatoria degli oneri che ne deriverebbero vi sarebbe il rischio che le ferrovie non siano più in grado di far fronte a tali oneri, tenuto conto della difficile situazione in cui esse si trovano. Inoltre, proprio in questi casi, la compensazione obbligatoria degli oneri è indispensabile per garantire le stesse condizioni di concorrenza fra i modi di trasporto.

2.3. Articolo 4

Il Comitato approva la proposta di semplificare i metodi di calcolo di cui all'allegato III e si compiace per il progresso compiuto in materia di armonizzazione limitando il numero dei metodi di calcolo.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una proposta di 8ª direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 26 del 1º febbraio 1978, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 gennaio 1978 di consultare conformemente alle disposizioni degli articoli 99, 100, 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1º giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99, 100 e 198,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 20 gennaio 1978,

vista la decisione presa il 31 gennaio 1978 dal proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «affari economici e finanziari» il compito di predisporre un parere in materia,

ascoltata la relazione del sig. Peyromaure-Debord-Broca, e visto quanto deliberato dai membri della sezione nella riunione del 16 maggio 1978,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 159ª sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e il 1º giugno 1978 (seduta del 1º giugno 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

con 38 voti favorevoli, nessun voto contrario e 19 astensioni:

1. Introduzione

1.1. In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, della 6ª direttiva IVA, la Commissione ha elaborato una proposta di direttiva di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari che

intende allineare le modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese dove sia avvenuta la prestazione o la cessione.

1.2. Per ragioni di eguaglianza, è parso indispensabile che ogni prestazione (beni o servizi necessari all'attività svolta da un soggetto passivo in uno Stato membro della Comunità, dia luogo a un rimborso dell'IVA, quando il soggetto stesso non sia residente nello Stato in cui la prestazione è effettuata.

1.3. Le condizioni per ottenere il rimborso dal paese di non-residenza sono le seguenti:

- non residenza nel paese dove si effettua la prestazione che può dare diritto a rimborso,
- obbligo di presentare la fattura che dà diritto al rimborso o i documenti di importazione,
- comprovare, mediante attestazione amministrativa, di essere assoggettati all'IVA nello Stato dove si esercita l'attività economica,
- certificare che non si è svolta alcuna attività economica nel paese, in relazione con i beni o i servizi in base ai quali si rivendica il diritto al rimborso.

2. Dibattito generale

2.1. Ci si è chiesti se si verifici effettivamente un numero sufficiente di casi da giustificare tale direttiva.

2.2. È sembrato che qualsiasi partecipazione professionale in uno Stato in cui non si abbia alcun insediamento (ossia per partecipare a congressi, fiere, per trasferimenti, ecc.), che qualsiasi trasporto (di viaggiatore o di merci), che qualsiasi spesa di alloggio, di acquisto di carburante, di riparazioni di veicoli da trasporto, potevano far scattare questo diritto.

2.3. È stata menzionata la questione delle fatture di comodo.

2.4. Tuttavia, non si tratta di un problema specifico connesso alla questione ora in esame, essendosi già posto solo in uno Stato.

2.5. Si è parlato dell'importanza delle formalità e del relativo costo. Si è suggerito di prevedere il principio del diritto di deduzione nel paese dove si è assoggettati all'IVA.

2.6. Ma, come prevedere un tale diritto d'ufficio, senza che il paese del luogo dell'assoggettamento proceda a un controllo in quello dove è stata pagata l'IVA, cosa che impegnerà le due parti e le due amministrazioni in entrambi gli Stati? In altri termini, vi sono spese effettive per le parti interessate e le amministrazioni, ma esse sembrano inevitabili.

2.7. In ogni caso, la 6^a direttiva lo consentirebbe?

2.8. Infatti, l'articolo 17, paragrafo 4, della 6^a direttiva contempla solo il rimborso, fatto questo che vincola la Commissione.

2.9. Inoltre, se sono chiamati in causa solo gli Stati, in quale misura potrà essere effettuato il «clearing» e a quale costo, visto che le aliquote dell'IVA sono diverse?

2.10. Dato che non vi è un'armonizzazione totale dell'IVA, bisogna badare a non accentuare le disparità esistenti.

2.11. La direttiva in esame sembra vada considerata come una misura transitoria prevista per motivi di giustizia fiscale, in attesa dell'applicazione del principio generale della soppressione delle frontiere fiscali all'interno della Comunità.

2.12. Con riserva delle osservazioni di carattere generale testé esposte e di quelle di carattere particolare che seguono, il Comitato approva la direttiva.

3. Osservazioni di carattere particolare

3.1. Articolo 7

Il Comitato si domanda quali siano le ragioni della scelta, di cui al secondo capoverso, dei criteri di 25 e 50 UC. Esso ha preso atto del fatto che la Commissione considera contrario all'interesse dei beneficiari richiedenti aumentare il tetto della forcilla, ma che è possibile diminuirlo, pur facendo notare che, rispetto al periodo corrispondente, il criterio di 50 UC per l'anno di riferimento è già vantaggioso.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Basil de FERRANTI

Parere in merito ad una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa al risanamento del settore della costruzione navale nella Comunità

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 10 del 12 gennaio 1978, pagina 5.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 20 dicembre 1977 di consultare conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1º giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio delle Comunità europee in data 23 dicembre 1977,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «industria, commercio, artigianato e servizi» il compito di predisporre il parere e la relazione in materia (decisione del 31 gennaio 1978),

visto il parere adottato dalla sezione il 10 maggio 1978, ascoltata la relazione del sig. Evain,

visto quanto deliberato dai propri membri il 31 maggio 1978 (159ª sessione plenaria - 31 maggio/1º giugno 1978),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità, meno 1 astensione:

1. Sul piano mondiale, il settore della costruzione navale attraversa un periodo di crisi strutturale e congiunturale la cui vastità e la cui durata non hanno precedenti. Tale crisi è dovuta ad uno squilibrio fra la domanda e l'offerta sul mercato delle costruzioni nuove. Da un lato la domanda si è ridotta sensibilmente in seguito alla crisi petrolifera ed alla recessione dell'economia mondiale, dall'altro l'offerta è aumentata in modo sproporzionato a causa di una valutazione errata del fabbisogno di tonnellate

nuove, favorita, in particolare, da eccessive facilitazioni in materia di finanziamento delle flotte. A motivo delle gravi conseguenze della crisi nei vari paesi costruttori, il mercato internazionale delle nuove costruzioni si è trovato soggetto all'intervento dei governi il quale dà luogo a delle distorsioni. Ciò premesso, l'industria della costruzione navale della CEE potrebbe semplicemente scomparire se non verrà attuata in maniera sollecita un'appropriata politica comunitaria.

2. Il Comitato constata con soddisfazione che la Commissione è cosciente di tale pericolo ed ha proposto delle linee d'orientamento per una politica industriale specifica al settore della costruzione navale, destinata a risanarlo ed a consentirgli di affrontare stabilmente la concorrenza internazionale.

3. Il Comitato approva il fatto che la Commissione cerchi di lanciare un'azione coordinata fra gli Stati membri e la Comunità che abbia come obiettivo l'applicazione di misure destinate a rendere competitivi i cantieri, a perseguirne la ristrutturazione, e se del caso, l'ammodernamento nonché di misure sociali a favore del loro personale. Esso osserva che la proposta della Commissione di stabilire un «indice quantitativo» per la domanda mira unicamente a facilitare detta iniziativa. Il Comitato ritiene tuttavia che tale indice non debba essere considerato come obiettivo di produzione per gli anni '80.

Il Comitato fa inoltre presente alla Commissione che la situazione è diventata difficile anche nei bacini di carenaggio della Comunità. L'azione della Comunità deve dunque essere indirizzata a salvaguardarne l'esistenza.

4. Pur essendo d'accordo sull'analisi delle cause della crisi, il Comitato avrebbe preferito che il documento della

Commissione sottolineasse il ruolo svolto dal Giappone nell'evoluzione dell'attuale situazione di sovraccapacità. Mentre nel corso degli ultimi anni i cantieri della Comunità hanno aumentato in misura molto modesta le rispettive capacità di produzione, i costruttori giapponesi hanno perseguito, sia in Giappone sia in taluni paesi terzi, una politica di espansione delle capacità nonostante le consultazioni organizzate da più anni tra i rappresentanti dei governi e i costruttori europei.

Va anche sottolineato che oltre all'influenza esercitata dal Giappone si è manifestata di recente quella di altri paesi asiatici e latino-americani.

5. Nel documento la Commissione, sottolineando la responsabilità dei cantieri stessi per la loro scarsa competitività non sembra tener conto di quei fattori che esulano dall'azione di questi ultimi. Tra questi fattori si possono citare: il livello dei salari e degli oneri sociali anormalmente bassi e le condizioni di lavoro, inaccettabili nella Comunità, praticati da alcuni paesi concorrenti, il contesto economico e sociale nel quale operano i cantieri comunitari, i prezzi anormalmente bassi praticati sul mercato internazionale, i vantaggi che taluni paesi traggono dalla loro politica monetaria (ad esempio, fino a poco tempo fa, la sottovalutazione dello yen), o dai meccanismi di formazione dei prezzi (paesi a commercio di Stato).

6. Nelle conclusioni della comunicazione, la Commissione invita il Consiglio a «decidere che il livello della capacità di produzione di navi nuove deve essere fissato tenendo conto della situazione del mercato». Essa valuta a circa 2,4% milioni tslc il livello della domanda per i cantieri della Comunità, all'inizio degli anni '80.

Ora, questo dato figura in uno studio del mercato effettuato nel 1976 le cui previsioni sono state in realtà superate nel 1977. Il dato fornito dalla Commissione si fonda peraltro sull'ipotesi di una stabilità nella ripartizione delle commesse fra le principali zone di costruzione del mondo. Ora, tale ripartizione ha subito lo scorso anno una modifica a scapito della Comunità.

Ciò premesso, il Comitato esprime dei dubbi sulla fondatezza del dato citato dalla Commissione. Esso ritiene che tale dato non dovrebbe comunque essere preso in considerazione per stabilire un obiettivo di capacità di costruzione di nuove navi all'interno della Comunità.

7. A giudizio del Comitato, è importante operare una distinzione fra riduzione della capacità e riduzione dell'attività. Si può ammettere che l'attività debba evolversi in funzione della domanda, la quale, a sua volta, dipende dalla congiuntura. Ma le capacità vanno adeguate alle modifiche strutturali del fabbisogno e in base alle previsioni a lungo termine di tale fabbisogno. Una riduzione della capacità, fondata sull'attuale situazione di crisi, potrebbe infatti impedire definitivamente al settore della co-

struzione navale europea di occupare il posto che gli spetterebbe sul mercato mondiale delle nuove costruzioni e ciò tenuto conto della ripresa che si prevede per il prossimo decennio. Essa avrebbe inoltre l'effetto di obbligare l'industria a ridurre il numero degli apprendisti destinati all'industria meccanica globalmente considerata e quindi il proprio contributo all'incremento del livello di qualificazione dei lavoratori della Comunità.

8. Il Comitato formula pertanto i seguenti suggerimenti:

- a) Tenuto conto dell'importanza strategica ed economica dell'industria della costruzione navale, la Comunità dovrebbe mirare al mantenimento di capacità di costruzione che siano legate all'importanza dei suoi scambi per via marittima. In particolare, sarebbe opportuno prendere in considerazione i tonnellaggi necessari per rinnovare e per ampliare le flotte degli Stati membri, affinché la Comunità sia in grado di garantire l'indipendenza dei propri approvvigionamenti e di contribuire, con il gettito dei noli, ad un equilibrio soddisfacente della propria bilancia dei pagamenti.
- b) Ciò non dovrebbe in alcun modo implicare la creazione di un mercato riservato a beneficio esclusivo dei cantieri comunitari. L'obiettivo deve essere quello di rendere più competitivi i cantieri, affinché vi siano nuovamente scambi di tonnellaggi nuovi fra la Comunità ed i paesi terzi. La politica comunitaria dovrebbe tendere a favorire la costruzione di navi a tecnologia avanzata (costruzione nella quale i cantieri della Comunità sono già altamente specializzati) che potrebbero pure essere vendute all'esterno. L'obiettivo dovrebbe essere quello di giungere a degli scambi di tonnellaggi nuovi quanto più equilibrati possibile.
- c) A tale proposito, la comunicazione della Commissione dovrebbe prevedere un aiuto a favore della ricerca tecnologica nel settore della progettazione delle navi e del miglioramento dei sistemi di costruzione.
- d) L'esportazione di tecnologia, nella misura in cui dovesse rivelarsi necessaria nel contesto delle relazioni internazionali con i paesi in via di sviluppo, dovrà avvenire conformemente a norme comuni a tutta l'industria cantieristica della CEE.

9. Il Comitato ritiene che una politica industriale della costruzione navale dovrebbe comprendere elementi che rientrino nel quadro più vasto di una politica marittima comunitaria. A tale proposito, sarebbe necessario ispirarsi alle politiche coerenti di cui dispongono le grandi «zone marittime» quali gli Stati Uniti e Giappone, nonché i paesi dell'Europa dell'Est o quelli in via di sviluppo.

È per questo che occorrerebbe affrontare con il massimo vigore e con la massima efficacia il problema delle navi che non rispondono alle norme tecniche internazionali in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro degli

equipaggi. La Comunità dovrebbe adottare con urgenza delle disposizioni intese a vietare, come proposto dalla Commissione, l'accesso ai porti comunitari a quelle navi che non fossero conformi a tali norme.

10. Si dovrebbe altresì intraprendere un'azione comunitaria nell'ambito degli organismi internazionali ad hoc per migliorare i provvedimenti concernenti la sicurezza, la salvaguardia della vita umana in mare e la prevenzione dell'inquinamento.

A tale proposito si dovrebbero mettere a punto delle prescrizioni specifiche, segnatamente per le petroliere, inerenti ad esempio:

- all'ampliamento delle cisterne con sistema di zavorra separata;
- al duplice comando del timone,
- al duplice sistema di guida mediante radar.

Inoltre, sarebbe opportuno eliminare con maggior rapidità le navi vetuste.

Una rapida attuazione di tali provvedimenti si rivelerebbe utile sotto tre aspetti: per la protezione dell'ambiente naturale, per il mantenimento dell'occupazione (è più semplice mantenere il livello di occupazione che creare nuovi posti di lavoro) e per un rapido superamento della crisi.

Inoltre, la Comunità verrebbe in tal modo a trovarsi in una posizione migliore nei confronti dei suoi partner stranieri per affrontare i negoziati relativi ad accordi destinati a risanare il mercato. Il Comitato reputa infatti che, nonostante le attuali difficoltà, è di fondamentale importanza portare avanti la concertazione internazionale.

11. Il Comitato constata che il documento della Commissione non specifica le modalità in base alle quali quest'ultima prevede di ristrutturare il settore. Ciò rientra probabilmente nella concezione della Commissione secondo cui spetta agli interessati, nel caso specifico alle imprese e ai governi degli Stati membri, svolgere al riguardo un ruolo importante e in ultima analisi determinante. Da parte sua, la Commissione dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sui mezzi cui essa intende ricorrere per favorire ed armonizzare le politiche perseguite a livello nazionale. L'applicazione degli strumenti comunitari negli Stati membri dovrebbe, ad esempio, essere soggetta a talune condizioni inerenti all'evoluzione di un processo armonizzato di ristrutturazione, tenuto conto in special modo dei problemi regionali.

12. Il Comitato richiama l'attenzione della Commissione sulla importanza e sulla gravità dei problemi sociali causati dalla crisi che colpisce attualmente il settore della costruzione navale:

a) La cifra di 75 000 posti di lavoro che risulterebbero eccedenti è calcolata dalla Commissione sulla base di ipotesi sull'evoluzione del mercato che, come indicato in precedenza, non possono essere considerate definitive. Pertanto, il Comitato è dell'avviso che l'entità della riduzione dell'impiego, ritenuta inevitabile, potrà essere valutata solo alla luce degli obiettivi di fondo che verranno fissati dalla Comunità per il settore.

Inoltre, la stima in base alla quale sarebbero 75 000 i posti di lavoro da sopprimere non tiene conto delle ripercussioni della crisi sulle industrie subfornitrici. Ora, in linea di massima, si valuta che il personale che si occupa delle forniture navali è perlomeno numericamente pari a quello occupato nei cantieri.

b) Se si considerano gli insuccessi registrati in passato nella riqualificazione del personale effettuata all'interno dei cantieri e dei modesti sbocchi che esistono in altri rami dell'industria, la creazione di nuovi posti di lavoro per assorbire la manodopera eccedente del settore della costruzione navale richiede uno studio serio che sarebbe opportuno iniziare sin d'ora.

Il Comitato ritiene che i mezzi di cui dispongono attualmente gli organi comunitari come il fondo regionale o il fondo sociale siano insufficienti per intraprendere con efficacia un'azione commisurata al problema esistente. È quindi necessario definire ed applicare, con strumenti appropriati, una politica adeguata alla situazione in cui versa l'industria della costruzione navale.

13. Il Comitato reputa che la Commissione dovrà sostenere i provvedimenti adottati nei singoli Stati membri per mantenere l'attività dei cantieri navali ad un livello quanto più alto possibile, al fine di evitare un sensibile aumento della disoccupazione durante il periodo di ristrutturazione e di ammodernamento.

Il Comitato auspica che qualora risulti inevitabile una riduzione del personale, il reinserimento in altri settori venga considerato un'azione prioritaria e che un'eventuale fonte di disoccupazione venga evitata promuovendo lo sviluppo di altri rami dell'industria.

È evidente che un rilancio dell'economia mondiale faciliterebbe di molto tale evoluzione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI

Parere in merito ad un progetto di decisione del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi a commercio di Stato nel settore della navigazione mercantile di linea

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi il 31 maggio e 1° giugno 1978, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visti gli articoli 75 e 84, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il «Progetto di decisione del Consiglio riguardante le attività di taluni paesi a commercio di Stato nel settore della navigazione mercantile di linea» del 6 aprile 1978,

vista la decisione presa il 30 maggio 1978 dall'ufficio di presidenza del Comitato di formulare un parere in materia,

visti gli articoli 18, 20, quarto comma, e 46 del regolamento interno,

visto i propri pareri emessi in merito a questa tematica il 22 giugno e il 23 novembre 1977,

ascoltata la relazione del sig. Hoffmann, relatore generale,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea il 31 maggio 1978 nel corso della 159^a sessione plenaria svoltasi il 31 maggio e il 1° giugno 1978,

considerando che è necessario che gli Stati membri assumano un atteggiamento comune di fronte alla crescente concorrenza non commerciale delle flotte di linea di alcuni paesi a commercio di Stato,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità meno due astensioni:

1. Il Comitato economico e sociale approva appieno la proposta della Commissione.
2. Esso si compiace del fatto che la Commissione si sia ampiamente ispirata ai lavori precedentemente svolti dal Comitato in materia.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Basil de FERRANTI*

Parere in merito al lavoro a tempo parziale: le incidenze di questo sistema di organizzazione del lavoro nell'attuale situazione del mercato del lavoro

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Nel corso della 150^a sessione plenaria, svoltasi il 22 e 23 giugno 1977, il Comitato ha deciso, su proposta del suo ufficio di presidenza, di emettere di propria iniziativa un parere in materia.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 159^a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles, il 31 maggio e 1° giugno 1978.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto l'articolo 20, quarto comma, del proprio regolamento interno,

vista la decisione, presa dall'assemblea plenaria il 22 giugno 1977, di predisporre, su proposta dell'ufficio di presidenza, un parere in merito al «Lavoro a tempo parziale: le incidenze di questo sistema di organizzazione del lavoro nell'attuale situazione del mercato del lavoro»,

visto il parere adottato in materia dalla sezione «affari sociali» il 13 aprile 1978,

vista la relazione predisposta dal sig. van Rens, relatore,

visto quanto deliberato dai propri membri il 1° giugno 1978 (159^a sessione plenaria - 31 maggio/1° giugno 1978),

considerando che il lavoro a tempo parziale interessa una quota non trascurabile del mercato del lavoro, in proporzione diversa a seconda degli Stati membri, e che tale quota tende ad aumentare in taluni settori d'attività;

considerando che i lavoratori a tempo parziale devono godere, per tutti gli aspetti delle loro attività professionali, di una protezione e di un regime analoghi a quelli dei lavoratori a tempo pieno;

considerando che il lavoro a tempo parziale deve consentire di rispondere alle aspirazioni e alle esigenze di taluni gruppi della popolazione, tenendo conto di taluni aspetti economici e sociali;

considerando che il lavoro a tempo parziale può anch'esso dare un contributo nel campo dell'occupazione, purché ad esso si affianchino altri provvedimenti e purché vengano rispettate varie condizioni, sia per evitare che esso venga considerato come un'attività marginale e secondaria, sia per impedire conseguenze nefaste per il mercato del lavoro e per i sistemi di protezione sociale;

considerando tuttavia che per attuare un profondo miglioramento della situazione occupazionale occorrono anzitutto misure diversificate che si concretizzino anzitutto in un aumento dei posti di lavoro e che provvedano ad una migliore ripartizione del lavoro disponibile qualora non se ne possa creare a sufficienza, fermo restando che il lavoro a tempo parziale non deve rappresentare un'alternativa all'adozione di siffatte misure e all'attuazione di una politica attiva dell'occupazione,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

senza voti contrari e 1 astensione:

1. Introduzione

1.1. *Definizione del lavoro a tempo parziale*

1.1.1. Per le sue osservazioni sui tipi di lavoro che, a suo giudizio, vanno considerati come lavoro a tempo parziale, il Comitato ha scelto come punto di riferimento i seguenti criteri:

- l'aspetto volontario del lavoro a tempo parziale; secondo questa concezione il lavoro a tempo parziale deve corrispondere al desiderio dei lavoratori e non può essere imposto loro come conseguenza di circostanze economiche sfavorevoli;
- la regolarità del lavoro a tempo parziale;
- per quanto concerne la durata, questo tipo di lavoro implica che gli interessati lavorano, per un lungo periodo, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni normali previste dalla legislazione del lavoro, un numero di ore giornaliere, settimanali o mensili inferiore a quello normale (previsto dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro);
- la retribuzione proporzionale al numero ridotto di ore;
- non viene preso in considerazione il lavoro a tempo parziale effettuato a domicilio. I problemi dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, come i coltivatori diretti, per le particolari condizioni strutturali, sociali e regionali che ne caratterizzano la condizione, per i quali è necessaria una ricerca specifica, non sono stati presi in considerazione dal presente parere: ciò non toglie che questa categoria non sia esclusa dall'interesse di questo parere e che anche essa debba poter beneficiare dei miglioramenti che potrebbero essere apportati alla situazione dei lavoratori a tempo parziale.

1.1.2. Riguardo al carattere «volontario» del lavoro a tempo parziale, è opportuno osservare che, per quanto la decisione di effettuare questo tipo di lavoro debba essere sempre presa liberamente e di spontanea volontà (dato che altrimenti si tratterebbe di altre forme di lavoro), non va dimenticato che le effettive possibilità di scelta dei lavoratori interessati possono essere in realtà limitate dalla situazione socio-economica generale o locale - e in particolare dall'attuale livello occupazionale - e che la mancanza di alternative può costringere ad accettare un impiego a tempo parziale.

1.1.3. Infine, occorre distinguere fra lavoro a tempo parziale ed altri tipi di lavoro che non vengono effettuati a tempo pieno, ad esempio il lavoro temporaneo, il lavoro stagionale, il lavoro occasionale, la disoccupazione parziale e la riduzione forzata dell'orario di lavoro.

1.2. *Aspetti del lavoro a tempo parziale nella situazione attuale del mercato del lavoro*

1.2.1. Benché l'assenza di una definizione precisa del lavoro a tempo parziale renda particolarmente difficile interpretare i dati statistici, in generale si riconosce che nella maggior parte dei paesi industrializzati il lavoro a tempo parziale si sta diffondendo e che tra i lavoratori a tempo parziale ci sono soprattutto donne.

Tuttavia è lecito supporre che tale fenomeno avrà un carattere sempre meno eccezionale se si procederà in generale alla riduzione dell'orario di lavoro e se verranno migliorate le infrastrutture socio-collettive, la qual cosa offrirà alle donne maggiori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

1.2.2. Il lavoro a tempo parziale, che nella Comunità è svolto da 9,2 milioni di persone – fra cui 8 milioni di donne – cifra pari al 9,4 delle persone occupate (1,9% della manodopera di sesso maschile e 23,6% della manodopera di sesso femminile), è una realtà e va considerato come una delle componenti del mercato del lavoro della Comunità. Inoltre, attualmente sono ancora numerosi quelli che non hanno potuto trovare un impiego a tempo parziale. Per quanto la diffusione – diversa a seconda degli Stati membri, ma crescente ovunque – le motivazioni e le conseguenze di questa forma di organizzazione del lavoro possano variare, ciò non toglie che il lavoro parziale risponde a talune esigenze e assolve alcune funzioni in campo economico e sociale.

1.2.3. Benché questa forma di organizzazione del lavoro si sia sviluppata nel corso degli ultimi anni con intensità diverse a seconda degli Stati membri, si deve tuttavia constatare che i mutamenti avvenuti dal 1974 nella situazione economica e sociale della Comunità non hanno mancato di riflettersi sulla funzione del lavoro a tempo parziale e sulla sua posizione sul mercato del lavoro. A tale proposito è opportuno prendere in considerazione le nuove cifre relative ai rapporti esistenti fra i livelli dell'offerta e della domanda di lavoro nonché le diversità delle categorie che possono essere interessate da un lavoro a tempo parziale.

1.3. *Le ragioni del lavoro a tempo parziale*

1.3.1. Le ragioni del lavoro a tempo parziale sono numerose: esse variano per importanza e per caratteristiche in funzione di fattori quali la situazione economica ed occupazionale, la posizione degli interessati nell'ambito della famiglia, oppure le modalità che regolano questo tipo di organizzazione del lavoro. Esse sono anche diverse a seconda che il lavoro a tempo parziale venga confrontato con una situazione di disoccupazione o con una di lavoro a tempo pieno.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il lavoro a tempo parziale presenta svariati aspetti e suscita vivaci controversie. La valutazione delle sue conseguenze nell'attuale situazione occupazionale presenta problemi complessi. Per valutare in modo accurato le implicazioni del lavoro a tempo parziale è indispensabile

un'analisi approfondita dei posti di lavoro e del mercato del lavoro, che deve tener conto dei seguenti elementi:

- in realtà, a livello comunitario non esiste un mercato unico ed omogeneo del lavoro per il fatto che la situazione varia molto a seconda dei paesi e dei settori. Di conseguenza il mercato si presenta suddiviso in vari comparti relativamente separati, ciascuno con caratteristiche proprie e con un andamento proprio. Malgrado la generale scarsità di posti di lavoro, ci sono regioni, settori e attività in cui non è possibile soddisfare le offerte di lavoro;
- l'importanza del lavoro a tempo parziale varia a seconda degli Stati membri;
- l'attuale situazione del mercato del lavoro non può essere considerata prescindendo del tutto dalle caratteristiche del periodo precedente e dalle prospettive della futura evoluzione del contesto economico e sociale;
- le motivazioni e le conseguenze del lavoro a tempo parziale variano in funzione di fattori che possono creare una gamma estremamente ampia e svariata di situazioni a seconda della loro azione e delle loro combinazioni. Fra tali fattori si possono menzionare:
 - la situazione generale dell'economia e la situazione occupazionale, nonché le loro prospettive di evoluzione a breve e a lungo termine,
 - la situazione personale del lavoratore a tempo pieno e di quello a tempo parziale,
 - le disposizioni dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi fiscali,
 - il fatto che un impiego a tempo parziale venga confrontato con una situazione di lavoro a tempo pieno oppure con la disoccupazione,
 - l'idea che ci si fa della posizione del lavoro a tempo parziale sul mercato del lavoro (male necessario oppure componente a pieno titolo del mercato del lavoro);
- le categorie di persone che possono essere interessate ad un lavoro a tempo parziale o costrette a farvi ricorso sono assai diverse. Non si tratta unicamente delle donne con responsabilità familiari – che rappresentano la maggioranza dei casi – ma anche di altre categorie, ad esempio studenti, lavoratori anziani, minorati oppure persone che si trovano in una situazione marginale rispetto al mercato del lavoro.

2.2. Durante le discussioni è emerso chiaramente che non si sono ancora formate delle idee ben nette riguardo al lavoro a tempo parziale. Questo argomento deve essere ancora approfondito.

2.3. Si può prevedere che nei prossimi anni verranno posti dei limiti alla diffusione del lavoro a tempo parziale, e ciò per i seguenti motivi:

- la maggioranza dei lavoratori a tempo pieno non preferirà un lavoro a tempo parziale, segnatamente a causa della minore retribuzione che esso comporterebbe;

- a breve termine si prevede che il numero dei posti di lavoro a tempo parziale non aumenterà in misura notevole, in particolare a causa dei cambiamenti che esso comporta sul piano organizzativo. Di conseguenza, i lavoratori che in realtà desidererebbero un impiego a tempo parziale accetteranno un lavoro a tempo pieno ove se ne presenti l'occasione oppure non troveranno alcuna occupazione;
- per le professioni altamente qualificate esistono relativamente pochi posti di lavoro a tempo parziale, benché possano esistere situazioni diverse a seconda degli Stati membri;
- dato che abbastanza spesso si tratta di occupazioni per le quali non sono previste qualifiche elevate, il livello della retribuzione (oraria) dei lavoratori a tempo parziale è sovente basso. I lavoratori che hanno una certa formazione e che scelgono un lavoro a tempo parziale percepiscono quindi una retribuzione inferiore a quella che potrebbero sperare;
- la protezione dei lavoratori a tempo parziale è ancora troppo spesso insufficiente sul piano sociale, giuridico (sotto il profilo legale o dei contratti collettivi) e pratico, ciò che ha riflessi negativi sulle loro retribuzioni e può finire per procurare a taluni datori di lavoro dei vantaggi ingiustificati sul piano dei costi. Inoltre, ciò non rende molto allettante il lavoro a tempo parziale;
- numerosi lavoratori si trovano in una posizione debole sul mercato del lavoro perché sono nell'impossibilità di svolgere un lavoro a tempo pieno. Pertanto, dei provvedimenti intesi a tener maggiormente conto dei desideri dei singoli, quali un adattamento degli orari di lavoro a tempo pieno e dell'organizzazione del lavoro, l'adattamento degli orari scolastici, lo sviluppo delle infrastrutture sociali destinate all'accoglienza dei bambini, potrebbero consentire a taluni di svolgere un lavoro a tempo pieno anziché uno a tempo parziale.

2.4. I fattori testé menzionati mostrano che la situazione non è molto favorevole ad una diffusione del lavoro a tempo parziale. La posizione sul mercato del lavoro dei lavoratori che hanno questo tipo di impiego è ancora troppo debole. Un'eventuale creazione di nuovi posti di lavoro a tempo parziale ne rende pertanto necessario il miglioramento.

2.5. Dato il numero delle persone che già svolgono un lavoro a tempo parziale (circa il 10 % della popolazione attiva della CEE), è importante che tale miglioramento avvenga rapidamente.

2.6. Se si riuscirà a migliorare la posizione giuridica — sotto il profilo legale o dei contratti collettivi — del lavoro a tempo parziale e a renderlo più interessante, potrebbe aumentare la domanda di posti di lavoro a tempo parziale e sarebbe opportuno trarne le debite conclusioni creando dei posti di lavoro che vengano incontro a tali aspirazioni.

2.7. In numerose imprese non si è abbastanza consapevoli del desiderio di taluni lavoratori di svolgere un'attività a tempo parziale e in numerosi settori si è poco disposti ad organizzare il lavoro a tempo parziale. Questo è veramente diffuso solo nelle situazioni in cui esso presenta

indubbi vantaggi sotto il profilo dei costi e sotto quello organizzativo.

2.8. Una diffusione considerevole del lavoro a tempo parziale porrebbe anche dei problemi di carattere organizzativo che andrebbero risolti.

3. Conclusioni

Date le osservazioni testé formulate circa la diversità delle situazioni che si presentano nei vari Stati membri, è difficile enunciare delle conclusioni che valgano per l'intero mercato del lavoro della Comunità.

3.1. Il Comitato fa presente che una politica in materia di lavoro a tempo parziale non deve essere vista come un'alternativa ad una politica mirante ad accrescere l'occupazione. Essa va invece considerata in primo luogo come un modo per andare incontro a quanti sono interessati ad un impiego a tempo parziale. Una politica in materia di lavoro a tempo parziale così concepita può costituire un complemento della politica generale dell'occupazione.

3.2. Il lavoro a tempo parziale può essere considerato soltanto come uno dei vari mezzi che potrebbero permettere una migliore ripartizione del lavoro disponibile e non deve andare a scapito dei posti di lavoro a tempo pieno. A sua volta, la ricerca di questa migliore ripartizione del lavoro è solo una delle componenti di una politica occupazionale.

3.3. Il lavoro a tempo parziale può inoltre servire a soddisfare l'esigenza di taluni lavoratori che desiderano orari di lavoro adattati al loro modo di vivere. A questo proposito è infine opportuno menzionare la possibilità che il lavoro a tempo parziale offre sotto il profilo di un «mutamento dei ruoli» fra i coniugi, che consentirebbe ad entrambi di svolgere un'attività a tempo parziale e nel contempo di dividersi le faccende domestiche (in questo caso sarebbe più esatto parlare di una migliore ripartizione dei compiti).

3.4. Si può ritenere che, nell'attuale situazione del mercato del lavoro, il lavoro a tempo parziale abbia delle conseguenze positive solo qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

3.4.1. Il lavoro a tempo parziale deve essere scelto liberamente dagli interessati (lavoratori) e deve essere svolto in condizioni tali da portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Questo tipo di organizzazione del lavoro deve inoltre soddisfare le esigenze e le aspirazioni particolari di determinati gruppi della popolazione. Ciò interessa anche i lavoratori autonomi, quali gli agricoltori, che non formano oggetto del presente parere.

3.4.2. L'introduzione del lavoro a tempo parziale può provocare un aumento delle spese generali e può anche accrescere i costi unitari di manodopera dell'impresa a causa dei limiti imposti ai contributi di sicurezza sociale, degli obblighi che incombono all'impresa in campo sociale, del calcolo degli oneri fiscali e delle spese di gestione non comprimibili. Occorre evitare di generare in tal modo dei costi eccessivamente elevati per le imprese o per la colletti-

vità. Inoltre, ciò non deve creare una categoria di lavoratori con una posizione subalterna e marginale e condizioni di lavoro più sfavorevoli di quelle normali.

Inoltre, la diffusione delle possibilità di lavoro a tempo parziale deve portare ad un aumento della quantità globale di lavoro disponibile (espressa in ore lavorative).

Infine, nell'attuale congiuntura, occorre assolutamente evitare che i posti di lavoro a tempo parziale vengano creati a scapito dei posti di lavoro a tempo pieno.

3.4.3. Il lavoro a tempo parziale non deve servire a fini diversi da quelli inizialmente previsti, e non deve perturbare il mercato del lavoro (problema del lavoro nero) o provocare scompiglio nel sistema di protezione sociale.

3.4.4. Il lavoro a tempo parziale non può essere isolato dalle misure miranti a realizzare un sensibile miglioramento della situazione di occupazione e delle condizioni di lavoro, né frenare l'adozione e l'applicazione di tali misure.

3.5. Visto che questa forma di organizzazione del lavoro esiste e costituisce una quota importante del mercato del lavoro, a prescindere dai motivi per cui il lavoro a tempo parziale viene scelto, è importante che i lavoratori che svolgono questo tipo di attività non costituiscano più una categoria subalterna e marginale costretta ad accontentarsi di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle normali. Ciò implica che i lavoratori a tempo parziale devono ricevere il medesimo trattamento e godere, di massima, in misura proporzionale, degli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno (sicurezza sociale, condizioni di lavoro, assunzione, retribuzione, ferie).

3.6. Il fenomeno del lavoro a tempo parziale deve essere considerato come una realtà e la protezione dei lavoratori che svolgono questo tipo di lavoro deve essere accolta come un principio. È inoltre opportuno sottolineare che taluni aspetti della problematica del lavoro a tempo parziale hanno carattere permanente e sono provocati in uguale misura da problemi di ordine sociale e da problemi occupazionali.

3.7. Infine, per quanto riguarda lo statuto del lavoro a tempo parziale e l'inserimento dei lavoratori nella vita sociale dell'impresa si potrebbero rammentare gli orientamenti previsti nell'ambito dei servizi dell'OIL riguardo all'eventuale elaborazione di un documento della stessa OIL che enuncerebbe principi direttivi internazionali volti ad agevolare questa formula in modo da rispondere alle aspirazioni dei lavoratori ed ai bisogni di certe categorie, rendendo nel contempo possibile un uso più razionale delle risorse di manodopera ed assicurando eque condizioni d'impiego ai lavoratori a tempo parziale.

Secondo i servizi dell'OIL tale documento comprenderebbe in primo luogo una breve definizione del lavoro a tempo parziale che insisterebbe sul carattere regolare e vo-

lontario del lavoro in parola e sulla sua durata limitata rispetto alla durata normale e legale del lavoro e che escluderebbe qualsiasi attività secondaria per i lavoratori che esercitano un lavoro a tempo completo o a tempo parziale.

Esso dovrebbe prevedere:

- la parità di trattamento per i lavoratori a tempo parziale dal punto di vista delle condizioni di retribuzione, nonché dei diritti proporzionali relativi alla retribuzione stessa, al congedo settimanale ed al congedo annuale;
- una protezione completa dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene sul luogo di lavoro e l'accesso ai servizi sociali dell'impresa;
- la non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale per quanto riguarda l'assegnazione ad impieghi e le possibilità di formazione e di promozione;
- misure che consentano agli interessati di beneficiare della sicurezza sociale;
- la garanzia della sicurezza dell'impiego, ed in particolare la protezione contro i licenziamenti ingiustificati e contro i licenziamenti prioritari in caso di riduzione della manodopera;
- la libertà sindacale e la possibilità di accedere ai contratti collettivi, nonché la partecipazione ai sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di consultazione al livello dell'impresa con possibilità di ricorrere alle procedure di rivendicazione alle stesse condizioni dei lavoratori a tempo pieno.

3.8. Nella misura in cui il lavoro a tempo parziale può permettere di rispondere alle aspirazioni ed alle esigenze di talune categorie della popolazione, occorre prendere dei provvedimenti di accompagnamento allo scopo di rafforzare la posizione dei lavoratori a tempo parziale e segnatamente:

- seguire da vicino gli esperimenti compiuti nelle imprese e nel pubblico impiego per introdurre il lavoro a tempo parziale su più vasta scala;
- occuparsi in particolare modo degli adattamenti che potrebbero rivelarsi necessari nel settore fiscale ed in quello della sicurezza sociale;
- i lavoratori a tempo parziale devono poter beneficiare, in proporzione alla durata del lavoro, delle disposizioni dei contratti collettivi, le quali andranno eventualmente completate con misure specifiche adeguate alla situazione particolare di tali lavoratori;
- ricorso agli uffici del lavoro locali o nazionali al fine di rendere più trasparente il mercato del lavoro a tempo parziale e di segnalare le eventuali difficoltà di carattere organizzativo;

— affidare agli uffici del lavoro il compito di operare un controllo efficace per quanto riguarda questo tipo di lavoro;

— opportunità di misure di accompagnamento nel campo delle infrastrutture sociali (asili nido, asili d'infanzia e doposcuola, centri per la rieducazione professionale dei minorati, ecc.).

3.9. Per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza sociale applicabili al lavoro a tempo parziale, il Comitato invita la Commissione a studiare in modo approfondito il problema dei rapporti fra le prestazioni e le contribuzioni e quello della fissazione di un limite minimo per la durata del lavoro al di sotto del quale non ci sarebbe né presta-

zione né contribuzione. Il Comitato ritiene che in ogni caso in questo campo i lavoratori a tempo parziale non debbano assumere una posizione particolare.

3.10. Nella misura in cui negli Stati membri vigono sistemi di retribuzione minima — fissati per legge o dai contratti collettivi — i lavoratori a tempo parziale devono percepire almeno la quota di tale retribuzione minima corrispondente al numero di ore lavorate.

3.11. I contratti collettivi di lavoro, i quali, come già è stato detto in precedenza, devono contemplare disposizioni per il lavoro a tempo parziale, devono essere applicabili ai lavoratori che svolgono questo tipo di lavoro.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1978.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*
Basil de FERRANTI

ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I seguenti brani del parere della sezione sono stati modificati o cancellati in seguito all'approvazione di emendamenti nel corso dei dibattiti:

Pagina 1, primo considerando

«Considerando che il lavoro a tempo parziale interessa una quota non trascurabile del mercato del lavoro, in proporzione diversa a seconda degli Stati membri, e che tale quota tende ad aumentare,».

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.

Pagina 1, quarto considerando

«Considerando che il lavoro a tempo parziale può anch'esso dare un contributo positivo nel campo dell'occupazione, purché ad esso si affianchino altri provvedimenti e purché vengano rispettate varie condizioni, sia per evitare che esso venga considerato come un'attività marginale e secondaria, sia per impedire conseguenze nefaste per il mercato del lavoro e per i sistemi di protezione sociale,».

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.

Pagina 4, punto 1.3. e punto 1.3.1.

«1.3. Motivazioni del lavoro a tempo parziale.

1.3.1. Le motivazioni del lavoro a tempo parziale sono numerose: esse variano per importanza e per caratteristiche in funzione di fattori quali la situazione economica e occupazionale, la posizione degli interessati nell'ambito della famiglia, oppure le modalità che regolano questo tipo di organizzazione del lavoro. Esse sono anche diverse a seconda che il lavoro a tempo parziale venga confrontato con una situazione di disoccupazione o con una di lavoro a tempo pieno.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.

Pagine 4 e 5, punto 1.3.2.

«1.3.2. Tra le principali motivazioni ci sono ad esempio:

- le possibilità limitate del mercato del lavoro;
- la situazione familiare;
- le preferenze personali, motivate dal desiderio di dedicare più tempo alle attività non lavorative;
- il desiderio di accrescere il reddito familiare oppure di ripartire i compiti in modo diverso;
- uno stimolo all'emancipazione maschile e femminile;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro, in particolare per talune categorie di lavoratori (minorati, anziani, ecc.);
- caratteristiche di determinate attività o settori (agricoltura, settore pubblico, servizi);
- maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro;
- talvolta una forma di soluzione di transizione verso un lavoro a tempo pieno.»

Esito della votazione

Cancellato con 27 voti favorevoli, 20 contrari e 4 astensioni.

Pagina 7, primo trattino, prima frase

«— le categorie di persone che possono essere interessate ad un lavoro a tempo parziale sono assai diverse.»

Esito della votazione

Modificato con 32 voti favorevoli, 4 contrari e 15 astensioni.

Pagina 9, punto 2.6.

«2.6. Se si riuscirà a migliorare la posizione giuridica — sotto il profilo legale o dei contratti collettivi — del lavoro a tempo parziale e a renderlo più interessante, si realizzeranno due obiettivi: da un lato, ci sarà probabilmente un numero maggiore di lavoratori a tempo pieno e di persone prive di occupazione disposti a passare ad un lavoro a tempo parziale e, dall'altro, aumenterà la domanda. Se si vorrà soddisfare tale domanda accresciuta sarà indispensabile aumentare il numero di posti di lavoro a tempo parziale.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità meno 1 astensione.

Pagina 9, punto 2.7., prima frase

«2.7. Il fatto di discutere esplicitamente del lavoro a tempo parziale costituisce già un sensibile passo avanti poiché in numerose imprese non si è abbastanza consapevoli del desiderio di taluni lavoratori di svolgere un'attività a tempo parziale e in numerosi settori si è poco disposti ad organizzare il lavoro a tempo parziale.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità meno 5 astensioni.

Pagina 9, punto 2.8.

«2.8. Una diffusione considerevole del lavoro a tempo parziale porrà anche dei problemi di carattere organizzativo che occorrerà risolvere.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.

Pagina 13, punto 3.8.

«3.8. Nella misura in cui per il mercato del lavoro, il lavoro a tempo parziale rappresenta un fattore positivo che, in quanto tale, va incoraggiato, sono necessarie delle misure di stimolo e di accompagnamento di carattere provvisorio o permanente – di natura legale o connesse ai contratti collettivi – a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tali misure devono mirare a rafforzare la posizione dei lavoratori a tempo parziale e a prevenire un aumento dei costi eccessivo, tale da provocare dei problemi.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.

Pagina 14 primo e secondo trattino

- «— attuazione nelle imprese e presso i pubblici poteri di esperimenti destinati ad introdurre il lavoro a tempo parziale su più vasta scala e a finanziare, ove necessario, i costi supplementari che l'assunzione di lavoratori a tempo parziale comporterà,
- incoraggiamento a procedere ad adattamenti in campo fiscale o nel campo della sicurezza sociale, nell'interesse dei lavoratori come dei datori di lavoro.»

Esito della votazione

Modificato all'unanimità.
